

(N. 2315)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CANALETTI GAUDENTI, SACCO, PARATORE, CORBELLINI, FUSCO, BORROMEO, BISORI, SAMEK LODOVICI, TOMMASINI, CASARDI, FANTONI, ZANARDI, TOSATTI, GERINI, VACCARO, DELLA SETA, CINGOLANI, DE PIETRO, FRANZA, BOGGIANO PICO, GALLETTO, LOVERA, LODATO, RIZZO GIAMBATTISTA, GUARIENTI, AZARA, CIASCA, TAFURI, GIARDINA, TROIANO, BENEDETTI Tullio, LAMBERTI.

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1952

Riordinamento dei servizi statistici

INDICE

I.	VICENDE DELLA STATISTICA UFFICIALE DALLA COSTITUZIONE DEL REGNO ALLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA . . .	Pag. 2	ALLEGATO N. 1. - Schema predisposto dalla Commissione Speciale costituita presso l'Istituto Centrale di Statistica e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 gennaio 1947	Pag. 20
II.	NECESSITÀ DEL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI STATISTICI	4	ALLEGATO N. 2. - Schema predisposto dal Consiglio Superiore di Statistica e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 18 aprile 1950	30
III.	ASPETTI FONDAMENTALI DELLA RIFORMA.	8	ALLEGATO N. 3. - Schema proposto dal senatore professor Paolo Fortunati e presentato nel febbraio 1950 all'esame del Consiglio Superiore di Statistica	41
	A) <i>Figura giuridica dell'Istituto Centrale di Statistica</i>	8	PROPOSTA DI LEGGE	50
	B) <i>Statizzazione del personale</i>	10		
	C) <i>Carica di Presidente</i>	10		
	D) <i>Consiglio Superiore di Statistica</i>	11		
	E) <i>Numero dei Direttori Generali</i>	12		
	F) <i>Uffici periferici dell'Istituto Centrale di Statistica</i>	13		

1. — VICENDE DELLA STATISTICA UFFICIALE
DALLA COSTITUZIONE DEL REGNO ALLA PRO-
CLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA.

ONOREVOLI SENATORI, i servizi statistici, come funzione di Stato, vennero istituiti nel nostro Paese fin dal 1861, essendo stata immediatamente sentita dagli uomini politici responsabili la necessità di avere a disposizione dati di sicuro affidamento, su cui basare il complesso lavoro legislativo.

A questo scopo, a meno di sei mesi dalla proclamazione del Regno, fu creata con regio decreto 9 ottobre 1861, n. 294, presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, la « Divisione di Statistica Generale », a cui furono assegnati i seguenti compiti: *a*) preparare le norme generali, i regolamenti, le istruzioni ed i modelli per tutte quelle rilevazioni statistiche che non dipendessero da altri Ministeri; *b*) esaminare, discutere ed eventualmente correggere i lavori di carattere statistico eseguiti nelle varie Province; *c*) sintetizzare conclusivamente tutte le pubblicazioni degli altri Ministeri con i risultati direttamente ottenuti.

La Direzione era assistita da una « Giunta consultiva di Statistica », che predisponeva i lavori e studiava le modalità da apportarsi alle statistiche degli altri Ministeri, e da « Giunte comunali », che avevano la funzione di organi periferici e che con regio decreto 3 luglio 1862 furono affiancate da « Giunte provinciali » presiedute dal Prefetto.

Gli uffici statistici così formati, sotto la guida di Pietro Maestri, primo Direttore della Statistica ufficiale italiana, diedero in complesso buona prova, benchè non fosse possibile in questo primo periodo, anche per insufficienza di fondi, coordinare organicamente le statistiche delle altre Amministrazioni come previsto dal decreto del 1861.

Quando però, alla morte del Maestri, avvenuta nel 1871, fu chiamato a reggere la Direzione della Statistica Luigi Bodio, ebbe inizio quello che poi fu chiamato il « periodo aureo » della statistica italiana.

Prima cura del Bodio fu quella di scegliere con la massima oculatezza i suoi collaboratori per farne poi, sotto la sua guida e attraverso la sua esperienza, non solo eccellenti impie-

gati, ma soprattutto elementi di grande capacità tecnica, al servizio della pubblica Amministrazione. In tal modo la Direzione della Statistica divenne, più che un ente burocratico, un organo di studio, la cui fama giungeva fino all'estero, come è dimostrato dai cinque Congressi internazionali di statistica, nei quali tra il 1863 ed il 1878, l'Italia fu autorevolmente rappresentata dalla Direzione stessa.

Con questi mezzi il Bodio riuscì a poco a poco accentrare la quasi totalità delle statistiche ufficiali. Fu dapprima il Ministero della Pubblica Istruzione ad affidare, nel 1881, l'elaborazione dei dati da esso raccolti alla Direzione della Statistica; l'anno successivo fu la volta del Ministero di Grazia e Giustizia per le statistiche giudiziarie, sia civili che penali, e così man mano per quasi tutti gli altri Ministeri, ad eccezione della statistica agraria e del bestiame, del commercio estero, della navigazione, delle carceri e delle leve militari che continuarono ad essere effettuate dalle rispettive Amministrazioni.

Soppresso alla fine del 1877 il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, la Direzione della Statistica passò al Ministero dell'Interno. Ma subito dopo, con decreto del 10 febbraio 1878, n. 4288 la vecchia Direzione veniva soppressa e sostituita di una « Direzione Generale della Statistica del Regno », ordinata su due divisioni: la Divisione degli studi demografici e di statistica economica, e la Divisione delle statistiche amministrative. Poco tempo dopo la Direzione tornava a far parte, con regio decreto del 30 giugno 1878, n. 4499, del ricostituito Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Qualche anno dopo, il regio decreto 19 febbraio 1882, n. 605, sopprimeva la « Giunta consultiva di Statistica » e istituiva in sua vece il « Consiglio Superiore di Statistica » che doveva dare il suo parere « circa gli oggetti delle inchieste statistiche da intraprendersi dalle Amministrazioni dello Stato e circa i metodi più opportuni per eseguirle ». A fianco del Consiglio era poi posto un « Comitato permanente », per la risoluzione delle difficoltà che fossero sorte nella pratica attuazione dei lavori.

Più tardi, nel 1898, l'incomprensione degli uomini di governo costrinse il Bodio a rasse-

gnare le sue dimissioni, e così si chiudeva il periodo aureo della Statistica italiana, durante il quale furono, tra l'altro, eseguite, con eccellente risultato, il censimento del 1881, le statistiche sul movimento dello stato civile, quelle delle cause di morte e i lavori di statistica matematica. Intanto i trasferimenti della Direzione Generale da un Ministero all'altro continuarono insieme alla relativa perdita di mansioni, mentre venivano contemporaneamente falcidiati i fondi destinati alle rilevazioni statistiche; fino a che nel 1908 si toglieva alla competenza della Direzione il servizio di statistica giudiziaria, uno degli ultimi a resistere ancora, e che pure si era particolarmente imposto, per i servizi resi, all'attenzione dell'opinione pubblica e degli studiosi.

In questo periodo va solo ricordata con favore l'istituzione del corpo dei « Referendari speciali » scelti tra i cultori di discipline statistiche ed economiche, che dovevano prendere parte alle sedute del Consiglio Superiore, quando avevano da riferire su argomenti a loro assegnati.

Ma anche questo stato di cose durò poco, in quanto con due decreti del 1912 fu abolito il Comitato permanente e il Corpo dei Referendari e fu riformato il Consiglio Superiore, togliendo praticamente ad esso la podestà di inserirsi col suo parere nei lavori statistici delle altre Amministrazioni e di fissarne le norme di esecuzione.

A completare il quadro si aggiunga che gli impiegati della Direzione generale, che durante il periodo del Bodio erano stati 198, si riducevano ad appena 18; e che nel 1919 una nuova riforma restringeva ancor più le facoltà del Consiglio Superiore, limitandone l'intervento, di carattere puramente consultivo, a quelle statistiche generali che non ricadessero sotto la competenza di appositi consigli o commissioni permanenti e a condizione che fossero stati presi preventivi accordi con le Amministrazioni interessate.

In queste condizioni di disgregazione e dopo ulteriori modificazioni del Consiglio Superiore e trasferimenti della Direzione Generale, si giunse, durante il regime fascista, alla radicale riforma dei servizi statistici con la legge 8 luglio 1926, n. 1162, integrata e modificata in

parte dal regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929 n. 2238.

I concetti fondamentali su cui poggiava la riforma erano tre:

1° *il principio di dipendenza dell'Istituto Centrale di Statistica dal Capo del Governo*, per evitare come per il passato il triste peregrinare della statistica da Ministero a Ministero come appendice trascurata e confinata ai margini dell'attività dei vari dicasteri. Quindi con questo principio si volle affermare l'autorità tecnica e scientifica della statistica a disposizione e nell'interesse di tutti, ma al disopra di tutti;

2° *il principio della gestione autonoma*, sancito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1926 con la frase « istituto di Stato con personalità giuridica e gestione autonoma ». È la reazione netta a tutto un trattamento passato, il richiamo più eloquente a tutte le lotte sostenute dal Bodio e dagli altri nel periodo glorioso della statistica, a favore appunto di una autonomia che consenta una certa libertà di movimenti, ma che non significhi sfuggire nè al controllo del Tesoro, nè alle norme della contabilità di Stato.

3° *il principio del graduale accentramento dei servizi statistici*. E ciò era giustificato dal fatto che ad uno Stato moderno è indispensabile una rapida e sicura documentazione statistica, quindi un organo specializzato, bene attrezzato, con unità di direttive, di controlli, di metodi di elaborazione, di spoglio e di pubblicazione ed anche per evitare disperdimento di energia e per ridurre al minimo l'inconveniente di importunare troppo frequentemente il pubblico e gli uffici periferici con richieste ripetute da Enti centrali diversi.

Furono pertanto attribuiti all'Istituto i seguenti compiti:

a) effettuare un esame ed un controllo preventivo delle statistiche che Enti ed Amministrazioni avessero compilato, o che desiderassero attuare;

b) dare le direttive da seguire per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati;

c) approvare la stampa di ogni pubblicazione statistica ufficiale;

d) coordinare tutte le statistiche nazionali;

e) proporre infine modificazioni all'ordinamento dei servizi statistici esistenti presso le altre Amministrazioni ed Enti.

Per risolvere poi le molteplici questioni di carattere tecnico, il nuovo ordinamento proposto all'Istituto, come per il passato, il Consiglio Superiore di Statistica, con compiti di alta vigilanza e di determinazione delle grandi linee dell'attività da svolgere. Senonchè, non essendo possibile consultare detto Consiglio con quella rapidità che talvolta è necessaria, fu prevista la creazione di due organi composti da esperti e precisamente di Commissioni di studio per particolari gruppi di problemi e di un Comitato tecnico per coordinare le proposte delle Commissioni stesse e dare il proprio avviso su tutte le questioni sottopostegli.

All'Istituto fu anche proposto dal citato regio decreto 27 maggio 1929 un Presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio, per la durata di quattro anni, il quale doveva in linea generale provvedere a quanto potesse occorrere per il suo funzionamento.

È da notare che la carica di Presidente fu creata dalla riforma in questione solo nel 1929, quando, dopo tre anni di esperienze, si era reso evidente quanto inopportuno fosse affidare ad un organo collegiale, come il Consiglio Superiore, funzioni direttive, funzioni, cioè, di effettiva partecipazione alla vita quotidiana dell'Istituto.

Con la legge del 1929 si giunse così alla definitiva configurazione degli organi direttivi della Statistica ufficiale italiana, nel senso di togliere al Consiglio Superiore, che fino allora aveva avuto il compito di « sovraintendere » all'Istituto, alcune mansioni, per affidarle al Presidente, che assumeva di diritto anche la presidenza dei tre organi direttivi, cioè del Consiglio Superiore (a cui rimanevano solo funzioni di vigilanza), del Comitato tecnico e del Comitato amministrativo.

Così potenziata e favorita, l'attività dell'Istituto Centrale di Statistica si svolse con ritmo sempre crescente e con rinnovata inten-

sità. Le pubblicazioni di questo periodo sono assai numerose con una media annua di 10.000 pagine contro le 2.500 pubblicate dalla Direzione Generale della Statistica. Si attuò un censimento generale dell'agricoltura al 19 marzo 1930; si realizzarono i censimenti demografici del 1931 e del 1936 e gli altri censimenti industriale e commerciale (1937-1940) nonché i censimenti del bestiame. Si continuarono tutte le pubblicazioni precedenti, alle quali si aggiunsero la grandiosa catastazione agraria, le pubblicazioni mensili che non esistevano in passato (il « Bollettino mensile di Statistica », il « Bollettino di Statistica agraria e forestale, il « Notiziario Demografico ») e le pubblicazioni annuali, a periodicità pluriennale e saltuaria (« Compendio Statistico », « Annuario statistico dell'Agricoltura italiana », ecc.). Da « storica », la statistica italiana diventa « attuale », interessandosi di tutti i rami della vita economica e non trascurando nessuna indagine che possa tornare utile all'attività di governo.

Ma ecco che sopravviene la seconda guerra mondiale ed anche l'attività dell'Istituto Centrale di Statistica rimane paralizzata, dato anche che una parte di esso, con personale e macchinario, è trasferita al Nord. La liberazione del Paese permette di recuperare tutto il materiale, ma l'epurazione del personale ritarda la ricostituzione dei quadri direttivi ed esecutivi dell'Istituto, mentre le impellenti esigenze della ricostruzione nazionale e la necessità di risolvere problemi di carattere sociale richiedono urgentemente il potenziamento dei servizi statistici.

II. — NECESSITÀ DEL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI STATISTICI.

Allo scopo del potenziamento dei servizi statistici nel decreto legge luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, con cui si stabiliva la costituzione provvisoria — subito dopo la cessazione delle ostilità — degli organi per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica, era disposto testualmente all'articolo 3 che « entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sarà provveduto alla riorganizzazione dello Istituto Centrale di Statistica ».

Per ottemperare a quanto stabilito da questo articolo, l'estensore del presente disegno di legge, nominato nell'agosto del 1945 Presidente dell'Istituto, provvide subito a costituire una apposita Commissione di studio, chiamandovi a farne parte, in qualità di esperti, gli esponenti più qualificati della scienza e delle categorie sindacali, nonchè rappresentanti di pubbliche Amministrazioni, tra cui il Consigliere di Stato R. P. Petrilli, allora Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in seguito deputato e Ministro per la Riforma della pubblica Amministrazione.

A seguito degli studi compiuti da questa Commissione furono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri due progetti di riordinamento dei servizi statistici: il primo fin dal 5 gennaio 1947 (*allegato 1*) ed il secondo, derivato da un ritocco del primo, il 9 ottobre 1948.

Nessuno di questi progetti ebbe la ventura di essere trasformato in legge e pertanto, ad iniziativa del prof. Lanfranco Maroi, nuovo Presidente dell'Istituto, fu trasmesso alla Presidenza del Consiglio il 18 aprile 1950 un nuovo progetto (*allegato 2*), elaborato dal Consiglio Superiore di Statistica, composto dai seguenti membri: prof. Luigi Amoroso, prof. Marcello Boldrini, prof. Livio Livi, prof. Gaetano Pietra, prof. Felice Vinci, prof. Raffaele D'Addario, prof. Alberto Canaletti Gaudenti, dott. Gaetano Balducci, Ragioniere generale dello Stato, dott. Francesco Miraglia, Consigliere di Stato e Capo Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Alberto Baldi, Direttore generale delle dogane e imposte indirette, prof. Silvio Golzio, dirigente nella Libera confederazione generale italiana del lavoro; prof. Mario Saibante, dirigente nella Confederazione generale dell'industria italiana, prof. Paolo Fortunati, dirigenti nella Confederazione generale italiana del lavoro.

La elaborazione di questo progetto fu preceduta da un accurato esame, da parte del Consiglio Superiore di Statistica, di un altro progetto di riordinamento dei servizi statistici, presentato dal prof. Paolo Fortunati (*allegato 3*), di cui l'originalità risiede nel fatto che all'Istituto Centrale di Statistica, pur considerato organo di Stato, si darebbe fa-

coltà di agire solo in conformità di disposizioni di legge, ponendolo così effettivamente alla dipendenza del Parlamento.

Infine nell'aprile 1951 il Comitato per la Riforma della pubblica Amministrazione, nominato dal Ministro Petrilli, deliberò, analogamente a quanto disposto per altri problemi specifici, di affidare l'esame del riordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica ad un ristretto gruppo di componenti un Collegio degli Esperti, gruppo presieduto dal prof. Gaetano Stammati, Direttore generale delle tasse e imposte indirette. In tal modo si iniziava la elaborazione di un quarto progetto da inserirsi, secondo le direttive del Ministro Petrilli, nel più vasto schema di riorganizzazione dell'Amministrazione statale.

Nonostante il numero di progetti presentati, tutti, si noti bene, basati sul principio della statizzazione dell'Istituto Centrale di Statistica, non è stata ancora trovata la soluzione del problema del riordinamento dei servizi statistici!

Eppure questo problema è quanto mai urgente soprattutto per due ragioni fondamentali: la prima, a cui abbiamo accennato, si riferisce alle nuove esigenze della ricostruzione, in relazione alle quali peraltro ricordiamo sia il Bilancio economico nazionale, che il Governo ha l'obbligo di presentare annualmente al Parlamento e per il quale occorre una adeguata raccolta ed elaborazione di dati statistici; sia l'adesione data dall'Italia ad organi ed Istituti internazionali, nei cui statuti è sancito l'obbligo di fornire documentazioni variamente estese e complesse, quali, ad esempio, quelle sul reddito nazionale, sulla bilancia dei pagamenti, sulla situazione alimentare, sugli scambi internazionali, ecc.; la seconda ragione è in dipendenza delle lacune lasciate dalla riforma del 1926-1929 o provocate da mancata attuazione di alcune delle norme sancite dalla riforma stessa.

Tra l'altro, la legge del 1926 creava l'Istituto Centrale di Statistica quale « organo di Stato » conferendogli però, oltre la gestione autonoma, anche la personalità giuridica, cioè attribuendogli un carattere pubblico non ben definito in quanto lo Istituto non veniva a far parte effettiva dell'Amministrazione dello Stato.

Inoltre dal punto di vista tecnico, non è azzardato affermare che non ebbero mai applicazione integrale le norme che prevedevano il coordinamento di tutta l'attività statistica, mediante il graduale passaggio alle dipendenze dell'Istituto dei servizi statistici di interesse generale esistenti presso le varie Amministrazioni centrali, e mediante l'obbligo da parte di queste di sottoporre all'approvazione dello Istituto stesso i progetti di rilevazioni. In questa situazione è stato frequente il caso di rilevazioni statistiche effettuate, per lo stesso oggetto, da più Amministrazioni statali, come avemmo ad illustrare al Senato il 25 aprile 1950 nello svolgimento di una nostra interpellanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui chiedevamo che fossero «finalmente osservate le norme sancite dalle vigenti disposizioni in materia di coordinamento delle rilevazioni statistiche, e ciò allo scopo di evitare dispersioni inutili, e talvolta dannosi duplicati, totali o parziali, effettuati da Amministrazioni statali ed altri enti pubblici, senza il preventivo parere tecnico dell'Istituto Centrale di Statistica, con criteri metodologici difformi e spesso difettosi, da cui conseguono risultati di dubbia attendibilità e di incerto significato».

Si aggiunga che la mancanza assoluta di organi periferici di rilevazione veniva sempre più avvertita ai fini della esattezza e della speditezza delle indagini statistiche, rese maggiormente necessarie dalla particolare congiuntura.

Il presente disegno di legge si propone di risolvere adeguatamente il problema del potenziamento dei servizi statistici, superando gli ostacoli incontrati dai precedenti progetti, che ora passeremo succintamente in esame.

Presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il primo progetto di riordinamento, quello cioè del gennaio 1947, l'attenzione dei Ministri interessati si rivolse soprattutto agli articoli che prevedevano: *a*) la costituzione, presso ogni Amministrazione centrale, di un ufficio nel quale fossero riuniti possibilmente tutti i servizi statistici dell'Amministrazione stessa e la facoltà, da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (così veniva chiamato), di avvalersi per l'esecuzione delle rilevazioni e indagini statistiche degli uffici periferici delle

Amministrazioni centrali che, nel caso, avrebbero funzionato da organi tecnici locali dell'Istituto stesso; *b*) la costituzione, per disciplinare e coordinare particolari rilevazioni statistiche di interesse generale, di uffici periferici dell'Istituto in ogni capoluogo di Regione.

Questo progetto non incontrò il favore dei vari Ministeri.

Sul primo argomento l'onorevole Fanfani, Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, osservava, con nota del 24 novembre 1947, che «appare addirittura inaccettabile che gli organi periferici delle diverse Amministrazioni, possano, ad insaputa addirittura degli organi centrali da cui dipendono e con grave pregiudizio dei compiti istituzionali per l'assolvimento dei quali essi sono stati creati, essere chiamati a funzionare come organi tecnici locali dell'Istituto di Statistica». In relazione poi agli Uffici regionali, il prof. Gustavo del Vecchio, Ministro del Tesoro, rilevava con nota del 29 luglio 1947, che «oltre a ravvisarsi non del tutto utili e necessari risulterebbero indiscutibilmente dispendiosi».

In base a questi ed altri rilievi la citata Commissione, come abbiamo detto, presentava, nell'ottobre 1948, un nuovo progetto che modificando in parte il precedente, disponeva che fosse necessario per l'Istituto Centrale di Statistica di procurarsi il consenso delle singole Amministrazioni statali per avvalersi dei dipendenti Uffici periferici mentre abbandonava completamente l'idea di costituire uffici nei capoluoghi di Regione. Si discostava inoltre dal primo progetto per quel che riguarda la composizione del Consiglio Superiore di Statistica, avendo accolta nell'articolo 14 (contrariamente all'opinione del Ministro Del Vecchio favorevole alla soppressione *tout court* di detto organo) la proposta dell'on. Einaudi, Ministro del Bilancio, secondo il quale gli otto membri del Consiglio Superiore, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avrebbero dovuto essere designati dai Consigli di Facoltà delle Università fra docenti, cultori ed esperti nelle discipline statistiche, economiche, finanziarie.

Ma nemmeno questo progetto di riordinamento andò esente da critiche, anche perchè, fra l'altro, contemplava, fra le voci di entrata

dello Istituto, i proventi di taluni cosiddetti « diritti di statistica » ed anche perchè aumentava l'organico dell'Istituto stesso portandolo da 795 a 830 unità.

Venne così nell'aprile del 1951 il progetto elaborato dal Consiglio Superiore di Statistica, il quale differiva dai precedenti, soprattutto per le maggiori attribuzioni di carattere deliberativo oltre che consultivo, concesso al Consiglio Superiore, per la diversa composizione del Consiglio stesso, non ritenendosi possibile, per ragioni di carattere esclusivamente pratico, la proposta designazione da parte dei Consigli di Facoltà ed infine per la istituzione di Uffici periferici provinciali.

Ultimo in ordine di tempo, nel giugno 1951, è venuto il progetto del Consiglio degli Esperti, emanazione del Comitato per la Riforma della pubblica Amministrazione, il quale si è preoccupato soprattutto di dettare disposizioni precise per l'amministrazione dell'Istituto Centrale di Statistica, (in conformità delle norme sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), di togliere all'Istituto stesso la facoltà di avvalersi sia degli uffici periferici delle Amministrazioni statali sia degli uffici di statistica degli Enti locali per l'esecuzione di rilevazioni e indagini statistiche di interesse generale, di assegnare inoltre, presso ogni Prefettura, un Ispettore Provinciale dell'Istituto per la vigilanza sulle rilevazioni statistiche nell'ambito della Provincia e ciò in surrogazione dei tanto dibattuti Uffici periferici.

Come si vede, il problema della statistica ufficiale italiana è stato fin dal 1945 largamente dibattuto e studiato in tutti i suoi aspetti e pertanto si presenta da tempo più che maturo per la sua risoluzione; la cui urgenza del resto deriva, oltre tutto, anche dalla necessità di evitare il pericolo che gli Enti regionali legiferino in materia statistica per loro conto, come ha fatto la Regione siciliana, la quale, con iniziativa molto discutibile, ha creato un proprio « Istituto di statistica della Regione siciliana » sullo schema dell'Istituto Centrale di Statistica.

Stando così le cose, si attendeva, da un momento all'altro, la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge sul riordinamento dei servizi statistici, di cui in

verità il Senato aveva più volte avvertito la grande importanza.

Ricordiamo a questo proposito che il 2 giugno 1950 il Senatore Ruini presentava un ordine del giorno, in cui, tra l'altro, si invitava il Governo a potenziare i servizi statistici; che il 12 dicembre 1951 l'estensore di questa Relazione, svolgendo una sua interrogazione, insisteva nella necessità di provvedere alla riorganizzazione dell'Istituto Centrale di Statistica e che la stessa istanza veniva rivolta al Governo dal Senatore Sacco nella sua relazione al Bilancio degli interni del 1950 e anche dal Senatore Paratore in numerose occasioni.

Invece nulla fino ad ora è stato fatto, nonostante le ripetute assicurazioni date il 29 aprile 1950, a seguito di una nostra interpellanza, dall'on. Andreotti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e il 12 dicembre 1951, a seguito di una nostra interrogazione, dall'on. Lucifredi, anch'egli Sottosegretario alla Presidenza, il quale ultimo ebbe a dichiarare che il Consiglio degli Esperti ha da tempo ultimato i lavori, che le proposte da esso formulate sono attualmente all'esame della Commissione per la Riforma della pubblica Amministrazione, e che pertanto sarà prossimamente diramato lo schema del disegno di legge da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri.

Sono intanto passati non già sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, come disponeva per la riorganizzazione dell'Istituto Centrale di Statistica, l'articolo 3 del citato decreto legge luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, ma ben sei anni senza che nessun progetto sia stato ancora sottoposto dal Governo all'approvazione del Parlamento!

Ciò spiega più che a sufficienza il perchè della presentazione di questo disegno di legge, di cui esamineremo ora gli aspetti fondamentali, non senza avere preliminarmente sottolineato che nella elaborazione di esso si è tenuto soprattutto conto del progetto predisposto dal Collegio degli Esperti, salve talune modificazioni riguardanti, fra l'altro, la composizione del Consiglio Superiore, la Direzione generale e gli Uffici periferici.

In relazione, pertanto, ai principi informativi del presente disegno di legge, riteniamo

opportuno riportare dalla Relazione del Ministro Petrilli, dell'aprile 1951, sulla Riforma della pubblica Amministrazione la parte che riguarda il riordinamento dei servizi statistici.

« Un problema » scrive il Ministro Petrilli « che investe tutti i rami della pubblica Amministrazione e che, per i suoi riflessi, si ripercuote sulla vita della intera Nazione nei molteplici aspetti delle sue attuali possibilità e dei suoi futuri sviluppi è il riordinamento dei servizi statistici.

Negli ultimi anni, e in particolare modo in quelli del dopo-guerra quasi tutti i Paesi del mondo hanno provveduto a complesse trasformazioni degli organi e delle funzioni di tali servizi. Ciò si spiega con l'accresciuta necessità di premettere sicure e tempestive informazioni statistiche all'attuazione di ampi ed urgenti programmi di ricostruzione e riforme, provocati dagli eventi bellici, oltre lo svolgimento delle normali attività economiche e sociali.

L'orientamento generale delle accennate trasformazioni è stato ovunque nel senso: *a*) di creare o di potenziare un Ufficio centrale di statistica, inserito nel quadro dell'Amministrazione statale, con ampi e non illusori poteri in materia di regolazione e controllo delle rilevazioni e indagini statistiche; *b*) di appoggiare l'Amministrazione della statistica statale ad una salda base organizzativa periferica — la così detta « field organisation » degli anglo-sassoni — al fine di mantenere il necessario contatto tra l'organo rilevatore dei fenomeni ed il luogo ove questi si manifestano, canone fondamentale della moderna tecnica delle rilevazioni statistiche.

Come esempi di riordinamento dei servizi statistici, avvenuti durante e dopo la guerra, e nei quali, appunto, si trovano specifiche disposizioni circa un efficiente e preciso funzionamento delle rilevazioni statistiche o una ben congegnata coordinazione ed autonomia tecnica nel campo statistico, si possono ricordare: per gli Stati Uniti d'America, il « Federal Report Act » del 1942, col quale il Congresso disciplinò con nuovi e rigorosi criteri la vastissima materia delle rilevazioni statistiche statunitensi; per il Regno Unito, la creazione del « Central Statistical Office », già da decenni auspi-

cata da uomini di governo e da studiosi di quel Paese; per la Francia, la creazione dell'« Institut National de Statistique et des Etudes Economiques » al posto dell'antica Direzione generale della statistica e con compiti di gran lunga più ampi.

L'elenco potrebbe continuare con la Spagna, il Portogallo, l'Austria, la Germania, l'Irlanda, la Turchia e con quasi tutti gli Stati dell'America latina, per tacere di altri Paesi, come l'Olanda, dove un rigoroso sistema di coordinamento nel campo di indagini e di inchieste ha costituito oggetto di speciale disposizione legislativa.

Senza prevenire dettagliate soluzioni di carattere tecnico, si ritiene che in Italia occorra provvedere di urgenza ad un coraggioso riordinamento dei servizi statistici nazionali, secondo le linee ormai universalmente seguite, conferendo all'Istituto Centrale di Statistica la natura di organo di amministrazione dello Stato con ordinamento autonomo, su larga base periferica e con effettivo potere di diretta rilevazione degli elementi statistici presso le varie Amministrazioni statali ».

III. — ASPETTI FONDAMENTALI DELLA RIFORMA.

A) *Figura giuridica dell'Istituto Centrale di Statistica.*

Come ben si rileva dalla sintesi storica che è stata tracciata, la statistica ufficiale italiana, dal suo primo apparire nel 1861 fino alla riforma del 1926, fece sempre parte integrante dell'Amministrazione dello Stato, sia quando era costituita in « Divisione », sia quando nel 1878 venne ufficialmente ad essere denominata « Direzione Generale della Statistica del Regno ».

Ma i frequenti trasferimenti da Ministero a Ministero, deleteri per l'efficiente funzionamento della Direzione Generale, ne suggerirono lo sganciamento dall'Amministrazione dello Stato, così che con le leggi istitutive del 1926 e del 1929 il nuovo « Istituto Centrale di Statistica » veniva definito « Istituto di Stato con personalità giuridica e gestione autonoma », alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Tale figura giuridica, come abbiamo accennato, appare piuttosto singolare e, almeno per quanto riguarda i termini usati, in certo qual modo equivoca, dato che l'Istituto, pur essendo sganciato dalla personalità dello Stato, è chiamato a svolgere funzioni di carattere statale e allo Stato è legato da una assoluta dipendenza finanziaria.

Per ovviare agli inconvenienti derivanti da questa situazione, il presente progetto di riforma pone come esigenza basilare la statizzazione dell'Istituto, statizzazione che però non esclude una certa autonomia sia dell'ordinamento che della gestione dell'Istituto stesso.

A parte ogni altro argomento che potrebbe portarsi a sostegno di questa tesi, si deve ricordare che in nessun Paese del mondo si ha l'esempio di delega da parte dello Stato delle proprie funzioni nel campo statistico ad un Ente distinto dallo Stato medesimo. Abbiamo già visto infatti che la tendenza attuale, nei principali Paesi, è nel senso di un inserimento sempre più completo dei servizi statistici nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, inserimento che si dimostra anche necessario sia per rendere la statistica veramente funzionale ai fini politici dello Stato, sia per dare maggiore garanzia ed officiosità ai dati che vengono sistematicamente trasmessi anche ad Enti internazionali.

Il concetto di un Istituto che avesse nello stesso tempo figura di organo dello Stato e personalità giuridiche nonchè autonomia di gestione e di ordinamento non fu sempre favorevolmente accolto.

Al riguardo il Ministro del Tesoro prof. Del Vecchio nella citata nota del 29 luglio del 1947, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così si esprimeva: « Un Istituto che, a somiglianza con quello configurato dalla riforma in esame, partecipi nel contempo della entità statale e di quello di organo a sè stante, non sembra possa sussistere giuridicamente, in quanto trattasi di posizioni fondamentalmente diverse, provviste di proprie caratteristiche e di determinati rapporti ed interessi che presuppongono una specifica disciplina ».

D'altra parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 9 agosto 1947, diretta

al Ministro del Tesoro, rilevava, tra l'altro, che « la configurazione dello Istituto Generale di Statistica, come Amministrazione dello Stato, costituisce una riforma sostanziale della sua attuale struttura » ed aggiungeva che « la circostanza che gli è attribuita la personalità giuridica non induce decisamente ad identificarlo come ente pubblico diverso dallo Stato ».

La tesi accolta dal presente schema di riordinamento è stata sostenuta pienamente nella citata Relazione del Ministro Petrilli, il quale, come abbiamo ricordato, affermò che « in Italia occorre provvedere di urgenza ad un coraggioso riordinamento dei servizi statistici nazionali, secondo le linee ormai universalmente seguite, conferendo all'Istituto Centrale di Statistica la natura di organo di Amministrazione dello Stato, con ordinamento autonomo ».

È dunque sentita anche dagli organi responsabili la necessità che l'inserimento nell'Amministrazione dello Stato non faccia perdere all'Istituto Centrale di Statistica l'autonomia di cui gode attualmente ma anzi la perfezioni, facendola divenire operante.

Si tenga presente a questo riguardo che oggi le entrate dell'Istituto sono costituite in via principale dai contributi ordinari e straordinari corrisposti dal Ministero del Tesoro, e in via secondaria dai proventi della vendita di pubblicazioni e modellame e dai contributi e rimborsi per lavori compiuti per conto di Amministrazioni, di Enti e anche di privati. Ma gli enormi ritardi e le decurtazioni che subiscono le richieste nelle varie fasi che essi attraversano sia nelle Commissioni di Finanza e Tesoro delle Assemblee legislative sia negli Uffici della Ragioneria Generale dello Stato, pongono a volte l'Istituto nella necessità di limitare la propria attività appunto per le impossibilità di disporre tempestivamente dei fondi necessari.

Questo stato di cose deve cessare e pertanto noi riteniamo che un più organico inserimento dell'Istituto nella vita amministrativa dello Stato, come si verifica, ad esempio per il Consiglio di Stato e per la Corte dei Conti, sarà sicuramente vantaggioso se sarà accompagnato da un razionale ordinamento autonomo.

B) Statizzazione del personale.

Conseguenza necessaria della statizzazione dell'Istituto Centrale di Statistica e, di questa, logico corollario, è la statizzazione del personale dipendente.

Questa infatti è l'aspirazione vivissima della maggior parte degli impiegati dell'Istituto che desiderano, mediante la statizzazione, realizzare una forma di rapporto di impiego meno precario di quello attuale, disciplinato da contratti generalmente quinquennali e solo in certi casi della durata di un decennio. Conosciamo quale sia lo stimolo al lavoro di quegli impiegati che non si sentono sicuri del proprio avvenire, e ben sappiamo che talvolta la mancanza di efficienza è da ricercarsi proprio in questo fattore psicologico che è di grande leva nell'animo di chi deve lavorare.

Occorre quindi risolvere urgentemente questo importante problema in relazione al quale discordi sono stati i rilievi e le osservazioni fatte dai Ministri responsabili. Così mentre da taluni si esprimeva l'opinione che la statizzazione del personale comporta la costituzione di un rapporto di impiego tutto affatto nuovo rispetto a quello in atto e che pertanto « deve essere acquisito mediante apposite norme particolari all'uopo da stabilire », da altri non si esitava a riconoscere ai dipendenti dell'Istituto « la qualifica di impiegati dello Stato soggetti alle norme comuni che regolano il rapporto di impiego statale ».

Circa l'organico del personale devesi ricordare che l'on. Einaudi, Ministro del Bilancio, in una nota del 27 settembre 1947 relativa al progetto del 1947 dichiarava che « l'organico del personale è da ridursi alla consistenza del 1939 » riferendosi con queste parole alla cifra di 389 unità, erroneamente indicata da una Relazione della Commissione per la riduzione delle spese dello Stato, e che la necessità di una riduzione del personale era fatta presente più tardi, con nota del 13 maggio 1949, anche dall'on. Pella, Ministro del Tesoro, che dichiarava di accettare la statizzazione, ma specificava, riferendosi al progetto del 1948, che « il contingente numerico del personale andrebbe contenuto in limiti meno elevati di quelli stabiliti con il precedente schema e, ove ciò non si renda possibile, esso è da man-

tenersi nei limiti stabiliti dallo schema stesso e cioè in 760 unità ».

Giova però notare che la cifra di 389 unità non rispecchia affatto la reale situazione del 1939, poichè in quell'epoca l'Istituto si avvaleva, per i servizi ordinari, dell'opera di parecchie centinaia di elementi non di ruolo che, aggiunti agli impiegati di ruolo, costituivano in complesso una forza lavorativa di circa un migliaio di unità; così che attualmente il personale in forza all'Istituto è di circa 200 unità inferiore alla consistenza prebellica.

Per questo il presente disegno di legge considera che un contingente di 866 unità rappresenta il minimo indispensabile per risolvere il problema della costituzione dei quadri, tenuto anche conto che l'Istituto Centrale di Statistica verrebbe ad essere dotato di un ruolo di gruppo A (personale di concetto), da un ruolo di gruppo B (personale di revisione da costituirsi *ex novo*), da un ruolo di gruppo C (personale d'ordine) ed infine da un ruolo di personale subalterno.

In relazione al personale di revisione ricordiamo il recente disegno di legge n. 2212 di iniziativa dei senatori Grisolia, Giacometti e Lanzetta, comunicato alla Presidenza il 6 marzo 1952, tendente appunto alla costituzione del gruppo B presso l'Istituto Centrale di Statistica, costituzione che del resto era stata contemplata nel progetto di riordinamento del 1948.

C) Carica di Presidente.

Il presente schema, conforme in questo alla situazione creata, dopo tre anni di esperienza, dal regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, mantiene l'Istituto Centrale di Statistica sotto l'alta vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli propone un Presidente il quale, come per il passato, durerebbe in carica quattro anni e dovrebbe essere nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Non sarebbe forse utile soffermarsi ad illustrare le caratteristiche della carica di Presidente, se non si fossero levate, anche recente-

mente, voci contrarie al suo mantenimento nell'ordinamento dello Istituto.

Infatti, fra le tante proposte avanzate per risolvere il problema del riordinamento dei servizi statistici, ci fu nel settembre 1947 quella sostenuta dall'on. Einaudi, Ministro del Bilancio, e dal prof. Del Vecchio, Ministro del Tesoro, tendente ad abolire la carica di Presidente, e ad affidare la Direzione e la responsabilità dell'intera gestione dell'Istituto ad un Direttore Generale (da parificarsi eventualmente al grado terzo della gerarchia statale), svincolato dal ruolo organico dell'Istituto stesso ed assistito dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Superiore di Statistica.

Un simile provvedimento porterebbe, da un punto di vista sostanziale, la sola differenza che, mentre il Presidente (di grado II) è nominato per quattro anni e può essere riconfermato, il Direttore Generale (di grado III) sarebbe nominato *sine die*, pur potendo naturalmente essere, in ogni momento, destinato altrove. Gravi conseguenze, invece, avrebbe dal punto di vista formale, poichè il ritorno al rango di una semplice Direzione Generale, (cioè alla situazione di cinquant'anni addietro) rappresenterebbe una diminuzione del prestigio dell'Istituto e potrebbe essere interpretato come un suo declassamento rispetto alla posizione raggiunta nel periodo prebellico.

Invece, la particolare posizione che viene assicurata alla persona chiamata a reggere l'Istituto, conferendogli il titolo di Presidente, è giustificata dal fatto che questi ha la responsabilità non solamente tecnica ed amministrativa della gestione, ma in un certo senso anche politica, dati i suoi rapporti col Governo e particolarmente con la Presidenza del Consiglio.

D'altra parte, la tesi qui sostenuta, di un Presidente, cioè, a capo di un organo autonomo, per quanto inserito nell'Amministrazione statale, è conformata da quanto è scritto nella nota del 7 novembre 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretta al Ministro del Tesoro, nota in cui si afferma che « la carica di Presidente non è inconciliabile con l'ordinamento che caratterizza l'Istituto come organo diretto dell'Amministrazione dello Stato. Numerosi sono infatti gli

organi statali che fanno capo ad un Presidente, e tale qualifica serve in sostanza a definire l'autonomia particolare dell'organo, come è, ad esempio, per l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, la quale è anche essa un'Amministrazione centrale dello Stato ».

Noi non esitiamo ad aderire a questa opinione e pertanto riteniamo pienamente giustificato, sotto ogni punto di vista, che all'Istituto Centrale di Statistica continui ad essere preposto un Presidente.

Quanto alla sua nomina, come si è detto, si ritiene opportuno lasciare invariato quanto disposto dal vigente ordinamento, non aderendo così alla proposta sostenuta da taluni statistici, quali il senatore Fortunati e il prof. Saibante, della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, secondo cui il Presidente dovrebbe essere nominato nel suo seno dal Consiglio Superiore di Statistica.

D) Consiglio Superiore di Statistica.

Il riordinamento dei servizi statistici che viene proposto dal presente disegno di legge non può non occuparsi adeguatamente del Consiglio Superiore di Statistica, data l'importanza che questo organo riveste nei riguardi sia dell'Istituto che dell'attività statistica in generale.

Il Consiglio Superiore è attualmente retto dalle norme sancite dalla riforma del 1926-1929 che gli affidano il compito di vigilare sul funzionamento dell'Istituto e di dare il parere sulle questioni per le quali sia richiesto da disposizioni di legge o di regolamento, o domandato dal Presidente dell'Istituto stesso.

Tuttavia, fino ad oggi, il Consiglio Superiore è stato un organo più nominale che efficiente, dato che la sua attività si è dovuta forzatamente limitare alla formulazione di pareri in relazione alle questioni ad esso sottoposte dal Presidente dell'Istituto o dai propri membri, in occasione delle annuali riunioni consiliari; e ciò soprattutto perchè non sono state mai emanate le disposizioni di legge o di regolamento previste dalla riforma istitutiva e che avrebbero dovuto stabilire le materie per le quali il parere del Consiglio

Superiore dovesse essere considerato obbligatorio.

Pertanto il riordinamento del Consiglio Superiore deve avvalersi dell'esperienza dell'ultimo ventennio, tenendo presente che a ben poco giova la formulazione di pareri e di raccomandazioni, anche da parte di un autorevole consesso, quando gli uni e gli altri possono essere legalmente ignorati o respinti.

Il presente disegno di legge ritiene di risolvere il problema demandando al Consiglio Superiore la facoltà di determinare quali siano le rilevazioni statistiche di interesse generale per distinguerle da quelle che rappresentano l'esplicazione di semplice attività amministrativa, e stabilendo in pari tempo che le indagini statistiche di interesse generale, riconosciute tali mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano affidate allo Istituto Centrale di Statistica, mentre siano lasciate alla competenza delle altre Amministrazioni ed Enti pubblici quelle rilevazioni che rappresentano la esplicazione di semplice attività amministrativa, nonchè quelle indagini che, pur essendo assegnate alla competenza dell'Istituto, sono da queste delegate ad altre Amministrazioni ed Enti.

Il Consiglio Superiore viene, col presente disegno di legge, ad essere composto da tre categorie di membri; esperti, parlamentari e rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato.

Dell'importanza fondamentale che rivestono gli esponenti in un organo di studio di alta vigilanza è quasi inutile far cenno. Agli esperti infatti, che potranno essere ripartiti in ristretti « Comitati di Studio », è affidato l'assolvimento dei compiti di natura tecnica del Consiglio Superiore.

Per quel che riguarda i parlamentari, la loro inclusione è ritenuta giovevole sia al Parlamento, che avrà così diretta cognizione dell'attività statistica ufficiale e potrà nello stesso tempo influirvi, sia all'Istituto che avrà modo di far conoscere il più rapidamente e direttamente possibile le proprie necessità agli organi legislativi. D'altra parte realizzando un più intimo collegamento tra l'Istituto Centrale di Statistica e il Parlamento si viene incontro, almeno in parte, alle esigenze espresse dal senatore Fortunati nel suo

schema di riordinamento, a cui abbiamo fatto cenno.

L'inclusione poi di rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni viene proposta anche per un altro ordine di motivi. Non si può negare che taluni Ministeri ed Amministrazioni statali hanno temuto che il potenziamento e l'ampliamento dell'attività dell'Istituto Centrale di Statistica potesse limitare in qualche modo, la loro autonomia, ferendone in pari tempo la suscettibilità. Il timore è certamente infondato, poichè l'attività statistica riveste un carattere tecnico che giustifica la preferenza data, in un campo specifico, ad un organismo squisitamente tecnico, in confronto ad uffici non sempre sufficientemente organizzati e spesso privi di personale adatto e della necessaria attrezzatura.

Tuttavia, per eliminare ogni possibile diffidenza, il presente disegno di legge chiama i rappresentanti dei Ministri interessati a particolari rilevazioni statistiche a partecipare al Consiglio Superiore, nella convinzione che ciò costituisca un notevole apporto di energie in favore della statistica ufficiale e serva nello stesso tempo a cementare i buoni rapporti e la collaborazione dell'Istituto con le pubbliche Amministrazioni, fugando, in tal modo, qualsiasi malinteso spirito di gelosa autonomia.

Riformate in tal modo la sua composizione e le sue attribuzioni, il Consiglio Superiore di Statistica potrà adempiere egregiamente ai compiti che gli sono affidati: assicurare cioè l'uniformità dell'indirizzo tecnico di tutta la statistica ufficiale e stabilire i necessari rapporti dell'Istituto con il Parlamento e le altre Amministrazioni pubbliche.

E) Numero dei Direttori Generali.

Prima della riforma del 1926, essendo la statistica ufficiale italiana costituita in « Direzione Generale », si aveva per conseguenza istituzionale un preposto alla Direzione che prendeva appunto il nome di « Direttore Generale ».

Con la legge 29 luglio 1926, n. 1172, si ebbe la costituzione dell'Istituto Centrale di Statistica, al quale seguì ad essere preposto un Direttore Generale con compiti di

responsabilità dei lavori statistici dei reparti dipendenti, da nominarsi, a norma dell'articolo 6, con regio decreto, su proposta del Capo del Governo.

Il regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, stabilì, invece, all'articolo 10, che i servizi dell'Istituto con ordinanza del Presidente fossero distinti in reparti ed uffici raggruppati in una o più Direzioni generali e che « i Direttori Generali fossero nominati con decreto, promosso dal Capo del Governo, primo Ministro, alle condizioni determinate dal Comitato amministrativo, su proposta del Presidente dell'Istituto ».

Senonchè tale disposizione relativa alla ripartizione dell'Istituto in più Direzioni Generali, non fu mai attuata, ad eccezione della nomina, avvenuta con regio decreto 17 settembre 1940, di un secondo Direttore Generale per il personale e per i servizi amministrativi, che successivamente, per ragioni che è inutile più ricordare, venne a cessare dalla carica.

La situazione è ancora oggi invariata preferendosi dai dirigenti dell'Istituto la concentrazione in una unica Direzione Generale.

A sostegno di tale prassi si è sostenuto che essa è imposta da esigenze di ordine tecnico, per assicurare cioè l'uniformità del tecnicismo delle rilevazioni e delle elaborazioni statistiche e da esigenze di ordine amministrativo per commisurare le esigenze amministrative in funzione delle stesse esigenze tecniche.

Si è anche aggiunto che la necessità di mantenere gli uffici dell'Istituto sotto una unica Direzione Generale trova riscontro nella analoga struttura organizzativa di altri Enti ed Amministrazioni autonome, quali l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che ha un ordinamento simile alla legge del 1926 dell'Istituto Centrale di Statistica, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed altri Istituti del genere.

Si è anche affermato che le funzioni del Presidente non hanno interferenza con quelle del Direttore Generale, avendo le prime carattere di sola rappresentanza nei confronti soprattutto dell'autorità politica, mentre le seconde carattere squisitamente tecnico.

Nonostante queste osservazioni e nonostante che i precedenti progetti di riordinamento siano stati concordi nel formulare l'esistenza di un solo Direttore Generale, il

nostro disegno di legge viene a creare tre Direzioni Generali, determinazione questa che è scaturita dalla esperienza fatta nel corso di ormai cinque lustri.

Innanzitutto, a nostro avviso, non sono e non debbono essere solamente rappresentative le funzioni del Presidente dell'Istituto. È infatti al Presidente, e solo al Presidente che incombe l'obbligo e la responsabilità di assicurare, con l'uniformità del tecnicismo, lo stretto coordinamento delle operazioni statistiche. E che quanto si afferma corrisponda a verità lo dimostra inequivocabilmente la circostanza che i quattro Presidenti dell'Istituto Centrale di Statistica, che si sono succeduti dalla sua costituzione ad oggi, sono stati tutti statistici e, per giunta, docenti di statistica.

Si consideri che l'esistenza di più Direttori Generali è necessaria per delimitare non tanto le attribuzioni amministrative da quelle tecniche, quanto per distinguere queste ultime secondo i vari settori, demografico, economico, ecc.

Nè va trascurata la circostanza che la creazione di più Direttori Generali avrà indubbiamente l'effetto di accrescere l'autorità del Presidente, la cui posizione si rende oltremodo delicata nei confronti di un unico Direttore Generale.

Concludendo, la proposta di creare tre Direttori Generali consentirà al Presidente di essere il solo ad accentrare in sé, al vertice dell'Istituto, tutte le funzioni relative all'attività statistica, della quale egli è e deve essere l'unico responsabile di fronte al Governo, alla stessa guisa che i Direttori Generali sono e debbono essere responsabili nei confronti di lui.

F) *Uffici periferici dell'Istituto Centrale di Statistica.*

Presentemente l'Istituto Centrale di Statistica non ha propri uffici periferici, ma attinge il materiale statistico necessario per il suo funzionamento da numerosi uffici e organi dipendenti da altre Amministrazioni.

Un quadro generale di tutti gli organi, con i quali l'Istituto si mantiene in rapporto e delle relative attribuzioni, figura nel prospetto seguente.

**UFFICI PERIFERICI CHE FORNISCONO DATI ALL'ISTITUTO CENTRALE
DI STATISTICA**

Uffici periferici e Amministrazioni centrali da cui dipendono	Oggetto delle statistiche effettuate per l'Istituto Centrale di Statistica
<i>I - Amministrazioni comunali:</i>	
a) Comuni (tutti)	Censimenti; movimento della popolazione; statistiche dell'edilizia; statistiche elettorali; statistiche dell'assistenza e beneficenza; statistiche dei servizi pubblici.
b) Comuni capoluoghi di provincia e Comuni non capoluoghi ma con oltre 30 mila abitanti	Tenuto conto della popolazione residente al 21 aprile 1936, ammontano complessivamente a 148 di cui 62 hanno un Ufficio di statistica. Soltanto i 22 Comuni con una popolazione residente al 21 aprile 1936 di 100.000 e più abitanti sono obbligati, a norma della legge 16 novembre 1939, n. 1823, ad avere un Ufficio di statistica il quale deve, fra l'altro, pubblicare un Bollettino mensile di statistica.
<i>II - Amministrazioni provinciali</i>	
<i>III - Organi periferici di Amministrazioni centrali dello Stato:</i>	
1. Organi del Ministero dell'interno:	
a) Prefettura	Movimento della popolazione; sorveglianza sui registri di popolazione, statistiche dell'edilizia; statistiche elettorali.
b) Questure ed Uffici di polizia di frontiera	Conflitti del lavoro; statistiche dell'emigrazione e dell'immigrazione; statistica delle licenze per armi da caccia.
2. Organi del Ministero dell'Agricoltura:	
a) Ispettorati provinciali dell'agricoltura	Statistiche agrarie e zootecniche (si avvalgono, quali corrispondenti locali, dell'opera dei reggenti di sezione dell'Ispettorato, dislocati nelle zone più importanti della provincia).
b) Ispettorati ripartimentali delle foreste	Statistiche forestali (si avvalgono delle stazioni intercomunali forestali).
3. Organi del Ministero dell'industria e del commercio	
a) Uffici provinciali dell'industria e del commercio	Prezzi all'ingrosso; statistica macellazione; statistica protesti cambiari e fallimenti; relazione sulla vita economica della provincia; bollettini mensili di statistica; censimenti; rilevazioni varie di carattere economico e sociale.

Uffici periferici e Amministrazioni centrali da cui dipendono	Oggetto delle statistiche effettuate per l'Istituto Centrale di Statistica
b) Distretti minerari	Statistica delle miniere (il Ministero ha dato disposizioni ai distretti minerari di trasmettere direttamente all'Istituto le singole schede delle miniere per gli spogli relativi; precedentemente gli spogli erano effettuati dal Ministero).
4. Organi del Ministero delle finanze:	
a) Uffici di statistica delle dogane	Commercio con l'estero.
b) Uffici tecnici del catasto e dei servizi erariali	Superfici dei Comuni.
c) Uffici del registro	Statistiche delle successioni, delle donazioni e delle vendite immobiliari.
5. Organi del Ministero della marina mercantile:	
a) Capitanerie di porto	Movimento della navigazione; statistica della pesca.
6. Organi del Ministero del lavoro:	
a) Uffici provinciali del lavoro .	Statistica dei salari dell'industria.
7. Organi del Ministero degli esteri:	
a) Ispettorati di frontiera . . .	Statistiche dell'emigrazione e dell'immigrazione.
b) Ambasciate e Legazioni italiane all'estero	Statistiche elettorali estere.
8. Organi del Ministero della pubblica istruzione:	
a) Università, provveditorati agli studi, ispettorati scolastici, istituti governativi d'istruzione media, ispettorato scuole medie non governative	Statistiche dell'istruzione.
b) Direzione generale delle biblioteche	Statistica delle biblioteche.
c) Direzione generale antichità e belle arti	Statistica dei musei.

Uffici periferici e Amministrazioni centrali da cui dipendono	Oggetto delle statistiche effettuate per l'Istituto Centrale di Statistica
9. Organi del Ministero della giustizia:	
a) Preture, Uffici d'istruzione, Tribunali, sezioni istruttorie, Corti di Appello, d'Assise e di Cassazione, procure	Statistiche giudiziarie.
10. Organi del Ministero dei lavori pubblici:	
a) Servizio idrografico del Genio civile	Statistiche meteorologiche.
IV - <i>Alto Commissariato per l'igiene e la sanità</i>	Statistiche degli ospedali e delle case di cura.
V - <i>Altri Enti pubblici e Associazioni di categoria</i>	
1. Banca d'Italia	Statistiche del credito.
2. Associazioni varie di categoria	Statistiche della produzione industriale (vengono compiute anche con rilevazioni dirette presso le ditte); statistiche dei salari della agricoltura e del commercio, ecc.

In seguito ad accordi intervenuti fra l'Istituto Centrale di Statistica ed il Ministero dell'Industria e Commercio, quest'ultimo dispose, con circolare n. 361-C del 4 giugno 1949, la unificazione, in ogni provincia, degli Uffici di statistica delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura con quelli degli Uffici Provinciali dell'Industria e Commercio, e la costituzione di un solo « Ufficio Provinciale di statistica e dei censimenti », con sede presso le Camere di Commercio, e sotto la dirigenza e la responsabilità del Direttore dell'U.P.I.C. Detto Ufficio avrebbe dovuto funzionare come organo periferico dell'Istituto Centrale di Statistica, dal quale avrebbe dovuto ricevere istruzioni e corrispondere direttamente in merito alle statistiche, pur continuando

a rimanere alle dipendenze amministrative del Ministero.

L'organizzazione dei nuovi « Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti » ed i compiti loro assegnati furono precisati dal Ministero dell'Industria e Commercio con la circolare n. 431-C del 10 giugno 1950 della quale si ritiene opportuno riportare le parti essenziali:

A) *Organizzazione degli Uffici.*

a) Gli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti costituiscono delle unità tecnicamente distinte dagli altri Uffici e servizi funzionanti presso le Camere di Commercio e presso gli Uffici Provinciali dell'Industria e Commercio;

b) i lavori statistici effettuati presso altri Uffici, comunque denominati, delle Camere di Commercio e degli U.P.I.C., debbono essere affidati agli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti;

c) gli Uffici predetti sono posti sotto la direzione dei Direttori degli U.P.I.C. coadiuvati dal funzionario camerale che esplica le funzioni di capo dell'Ufficio statistica o, in mancanza, da un funzionario camerale tecnicamente idoneo all'esercizio di tale funzione;

d) le Camere di Commercio sono tenute a fornire agli Uffici il personale di concetto e d'ordine necessario per il loro funzionamento, in relazione allo sviluppo dei compiti demandati agli Uffici stessi; esse debbono altresì dotare gli Uffici di locali e di attrezzature adeguate;

e) gli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti hanno un proprio archivio e protocollo da tenersi con le norme che potranno essere disposte dai Direttori degli Uffici stessi, d'intesa con i Presidenti delle Camere di Commercio.

B) *Compiti degli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti.*

a) Gli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti funzionano quali organi tecnici statistici:

1° per i censimenti e le rilevazioni periodiche effettuate dall'Istituto Centrale di Statistica;

2° per eventuali indagini che fossero richieste dal Ministero dell'Industria e Commercio;

3° per indagini e studi che fossero richiesti dalle Camere di Commercio in relazione ai propri compiti istituzionali;

b) gli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti funzionano in conformità delle disposizioni legislative e delle norme che saranno emanate dall'Istituto Centrale di Statistica, quali organi esecutivi dei censimenti economici e di quelli della popolazione; per il censimento dell'agricoltura tali compiti verranno esplicitati dagli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti d'intesa con i compe-

tenti organi provinciali della statistica agraria, secondo le speciali norme da emanarsi dallo Istituto Centrale di Statistica;

c) gli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti provvedono alla esecuzione delle rilevazioni statistiche a carattere periodico riguardanti i rami di attività economica dell'industria, dell'artigianato e del commercio interno, nonché ad altre rilevazioni di carattere economico che si rendessero necessarie in relazione ai compiti demandati dalla legge all'Istituto Centrale di Statistica o a particolari necessità del Ministero dell'Industria e Commercio. In particolare gli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti sono incaricati delle seguenti rilevazioni da effettuarsi in conformità delle norme tecniche già emanate o che saranno emanate dall'Istituto Centrale di Statistica d'intesa con questo Ministero;

1° statistica della produzione industriale, in collaborazione con i circoli dell'Ispettorato del Lavoro;

2° statistica dell'attività edilizia, da effettuarsi in collaborazione con gli Uffici comunali di statistica;

3° statistiche del commercio interno e della distribuzione;

4° statistiche dei prezzi alla produzione e all'ingrosso;

5° statistiche dei consumi e delle giacenze di prodotti alimentari e di materie industriali;

6° statistiche delle condizioni di vita della popolazione e statistiche economico-sociali varie, da effettuarsi in collaborazione con gli Uffici comunali di statistica;

d) oltre ai compiti di cui alla lettera precedente gli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti svolgeranno, a richiesta e secondo le norme che potranno essere emanate dall'Istituto Centrale di Statistica, opera di assistenza tecnica per le altre rilevazioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge ad altri organi tecnici locali dell'Istituto stesso;

e) gli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti funzionano da organi di osservazione e di studio dell'economia delle rispettive Provincie e coordinano in particolare le ricerche a carattere nazionale in materia di red-

dito ed indagini connesse, che vengono condotte dall'Istituto Generale di Statistica ai fini della formazione del bilancio economico nazionale. Essi possono, altresì, eseguire particolari indagini e studi di interesse locale che fossero richiesti dalla Camera di Commercio; di tali richieste dovrà essere peraltro data comunicazione al Ministero dell'Industria e Commercio ed all'Istituto Centrale di Statistica;

f) gli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti curano le pubblicazioni di carattere statistico edite dalle Camere di Commercio e provvedono a compilare le relazioni sull'andamento economico delle rispettive provincie da inviarsi al Ministero dell'Industria e Commercio. In particolare, essi provvedono alla compilazione: 1° di un « Bollettino mensile di statistica »; 2° di un « Compendio statistico provinciale ».

Tali pubblicazioni dovranno essere effettuate in conformità agli schemi uniformi che saranno proposti dall'Istituto Centrale di Statistica.

* * *

Nonostante queste molteplici norme e la prolissa elencazione dei compiti, gli « Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti » — nati per effetto di una semplice circolare e non per esplicita disposizione di legge — sono rimasti allo stato nebuloso come pura espressione di un accordo consensuale fra due Enti centrali, cui non ha sempre corrisposto in ogni Provincia un eguale accordo fra le Camere di Commercio e gli U.P.I.C. tutte le volte che non si è identificato in una sola persona il Segretario generale della Camera di Commercio e il Direttore dell'U.P.I.C.

Che gli Uffici Provinciali di statistica e dei censimenti siano nati morti è pure dimostrato dal fatto che, in occasione dei recenti censimenti della popolazione e dell'industria e commercio al 4-5 novembre 1951, l'Istituto Centrale di Statistica non ha fatto capo ad essi sibbene ad una nuova proliferazione denominata « Uffici Provinciali di Censimento », costituiti, in ogni Prefettura, a norma e con le modalità del decreto 24 settembre 1951, n. 981 del Presidente della Repubblica, con-

tenente il regolamento per i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio.

Insomma l'Istituto Centrale di Statistica, non dispone, neppure minimamente, di propri Uffici periferici, e questo è il punto più delicato e più debole dell'organizzazione statistica italiana. Anche durante il periodo fascista non si esitò ad affermare — tanto appariva evidente! — che l'Istituto Centrale di Statistica era un organismo mostruoso, dotato di una enorme testa ma privo affatto di corpo e di arti. Questa situazione è tanto più grave se la si paragona a quanto si è fatto fuori d'Italia per una estensione periferica degli organi di rilevazione statistica.

Nè, d'altra parte, si può pensare di far funzionare senz'altro come organi periferici dell'Istituto gli Uffici periferici delle Amministrazioni centrali, poichè, come è stato ripetuto, l'attività statistica si differenzia per caratteri nettissimi da altre attività di ordine amministrativo e richiede quindi un personale specializzato. A questo proposito è bene sottolineare quanto è detto nella citata relazione del Ministro Petrilli: « È universalmente riconosciuto che i risultati della elaborazione statistica possono ispirare tanto maggiore fiducia quanto più ampia è la raccolta dei fatti, dei fenomeni e dei dati sui quali l'elaborazione è portata e quanto più affinato è il senso tecnico di coloro che vi attendono. L'attività statistica non si appaga di limitate e superficiali rilevazioni, nè la competenza dello statistico s'improvvisa. Sembra chiaro, quindi, che scarso affidamento possa farsi su quegli uffici che, nonostante la lodevole iniziativa di alcuni Ministeri e la buona volontà di coloro che vi sono addetti, oggi provvedono presso l'Amministrazione dello Stato alla raccolta e alla elaborazione di dati statistici ».

Occorre dunque procedere finalmente alla costituzione di Uffici periferici che saranno di una incalcolabile utilità ai fini della speditezza e della esattezza delle rilevazioni statistiche, mentre rappresenteranno la realizzazione di quanto era stato proposto nel primitivo progetto del 1947 e, in parte, nel progetto del 1950 del Consiglio Superiore di Statistica.

Senonchè pensare oggi alla costituzione, in ogni Provincia, di questi organi periferici sembra forse chiedere troppo ad uno Stato che già soffre, almeno in alcuni settori, di elefantiasi burocratica.

Pertanto, tenendo presenti le particolari circostanze del momento, il presente disegno di legge si limita a chiedere quello che sembra il minimo indispensabile, e che del resto fu già proposto in sostanza nel progetto del 1947 all'articolo 20, e cioè che in ogni capoluogo di Regione, presso la Prefettura, o, dove è stato creato l'Ente Regione, presso il Commissariato del Governo, siano costituiti Uffici di statistica alle dipendenze dell'Istituto Centrale di Statistica.

Ai fini poi di una migliore utilizzazione del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni, si è anche stabilito che per il funzionamento di detti Uffici Regionali, il cui ruolo organico sarà disposto con successivo provvedimento, dovrà essere utilizzato anche il personale statale degli organi periferici, d'intesa con le Amministrazioni interessate, che esplica compiti di carattere statistico.

In tal modo la creazione degli Uffici Regionali non porterà alcun aggravio allo Stato, dato che le unità facenti parte di detti Uffici saranno necessariamente in detrazione dagli organi da cui provengono, mentre l'Istituto

Centrale di Statistica, in conseguenza del diminuito lavoro al centro, provvederà direttamente con il suo attuale personale al completamento del nuovo organico.

Gli aspetti fondamentali della riforma dell'Istituto Centrale di Statistica che si propone colla presente proposta di legge sono dunque semplici e chiari, non arrecano ulteriori gravami alle finanze statali nè interferiscono con l'attività di altre Amministrazioni.

Sarà titolo di onore per il Senato della Repubblica avere condotto in porto questa riforma di iniziativa parlamentare, per cui l'Istituto Centrale di Statistica, organo squisitamente tecnico, sarà sottratto da una parte alla discrezionalità dei dirigenti per ciò che si riferisce alle rilevazioni statistiche, e dall'altra all'influenza del potere esecutivo, che in realtà l'ha spesso trascurato. mentre la statistica ufficiale italiana diverrà veramente un poderoso strumento di governo, uscendo in pari tempo da quell'isolamento tutt'altro che splendido, come ha scritto un illustre statistico, dal quale dipende in gran parte il frequente disinteressamento del pubblico verso le sue produzioni e divenendo man mano quella che, circa un secolo fa, Cesare Correnti auspicava dovesse essere: « una confessione di tutti a tutti, la disciplina della democrazia, la coscienza riflessiva e sperimentale della umanità ».

ALLEGATO N. 1.

SCHEMA PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE COSTITUITA
PRESSO L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E TRASMESSO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 5 GENNAIO 1947

CAPO I.

Attribuzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 1.

L'Istituto Centrale di Statistica assume la denominazione di « Istituto Nazionale di Statistica ».

L'Istituto Nazionale di Statistica è un'Amministrazione dello Stato con ordinamento autonomo e gestione separata, posto alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Esso ha il compito di provvedere alla documentazione statistica della vita demografica, economica e sociale del Paese, effettuando, sia direttamente, sia a mezzo di altre Amministrazioni ed Enti, in conformità del presente decreto, le rilevazioni a tal uopo occorrenti.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale di Statistica compie direttamente i censimenti e le altre rilevazioni periodiche od occasionali riconosciute, su conforme parere del Consiglio superiore di Statistica, di interesse generale per l'azione del Governo e per l'orientamento della vita demografica, economica e sociale della Nazione.

Un elenco delle rilevazioni statistiche da considerarsi di interesse generale, sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto elenco potrà essere annualmente soggetto a revisione.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale di Statistica può consentire che alcune statistiche, riconosciute di interesse generale, vengano effettuate da altre Amministrazioni ed Enti. In questo caso le modalità della rilevazione, elaborazione e pubblicazione di tali statistiche sono stabilite dall'Istituto d'intesa con le Amministrazioni e gli Enti interessati.

Art. 4.

Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici che intendono effettuare rilevazioni statistiche, sono tenuti a darne preventiva comunicazione allo Istituto Nazionale di Statistica, al fine di evitare duplicati e di stabilire il necessario coordinamento tra gli organi interessati, nonchè per i fini di cui ai precedenti articoli, nel caso che le rilevazioni fossero riconosciute di interesse generale.

Art. 5.

Le rilevazioni statistiche, che importino l'obbligo di denuncia da parte di cittadini e di enti privati, possono essere autorizzate dall'Istituto Nazionale di Statistica solo nel caso che dette rilevazioni non vengano già effettuate da altre Amministrazioni od Enti o dall'Istituto medesimo e questo non ritenga opportuno provvedere direttamente alla loro esecuzione.

Art. 6.

Le pubblicazioni periodiche ed occasionali contenenti risultati di rilevazioni statistiche di interesse generale, effettuate da Amministrazioni statali o da Enti pubblici, debbono essere sottoposte, prima di essere licenziate alle stampe, all'approvazione dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 7.

Le associazioni economiche e sindacali e gli istituti ed enti non soggetti a tutela, vigilanza o comunque a controllo da parte dello Stato, sono tenuti a dare all'Istituto Nazionale di Statistica tempestiva comunicazione dei progetti di rilevazioni e di indagini statistiche di pubblico interesse che intendano effettuare ed a trasmettergli senza ritardo i risultati ottenuti, per la loro eventuale utilizzazione a fini di studio od altro.

Art. 8.

L'Istituto Nazionale di Statistica funziona da organo tecnico consultivo delle Amministrazioni statali per tutte le questioni concernenti le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici.

Art. 9.

L'Istituto Nazionale di Statistica promuove e favorisce gli studi statistici sia con proprie iniziative, sia aiutando e incoraggiando le iniziative di altri Enti. Esso propone al Governo i rappresentanti dell'Italia a congressi, conferenze e riunioni internazionali aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche.

CAPO II.

Organi dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto: il Presidente, il Consiglio Superiore di Statistica ed il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.

Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente decreto e dal regolamento di esecuzione.

Egli riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle più importanti questioni concernenti l'attività dell'Istituto.

Art. 12.

Il Presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Art. 13.

Il Consiglio Superiore di Statistica ha i seguenti compiti:

a) esprime il proprio avviso sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Presidente dell'Istituto;

b) dà il suo parere sulle rilevazioni statistiche da considerarsi di interesse generale e in tutti gli altri casi in cui sia obbligatorio per disposizioni di legge e di regolamento;

c) propone l'esecuzione di nuove rilevazioni e indagini statistiche di pubblico interesse e suggerisce i mezzi ritenuti più idonei al perfezionamento di quelle che vengono compiute dall'Istituto e da altre Amministrazioni ed Enti.

Art. 14.

Il Consiglio Superiore di Statistica si compone del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, che lo presiede, del Direttore Generale dell'Istituto stesso, di otto membri nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e di cinque membri di diritto.

Gli otto membri - di cui cinque professori ordinari di Università - da nominarsi con decreto del Capo dello Stato sono scelti fra docenti, cultori ed esperti nelle discipline statistiche, economiche e finanziarie. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Sono membri di diritto il Ragioniere generale dello Stato e quattro Direttori generali delle Amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno del Mini-

stero dell'Interno e tre di Ministeri economici. Detti Direttori generali vengono designati, all'inizio di ciascun anno solare, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio Superiore di Statistica si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno, o, in via straordinaria, quando il Presidente dell'Istituto ne ravvisi la necessità.

Art. 15.

Quando il Consiglio Superiore di Statistica debba occuparsi di statistiche riguardanti speciali rami dell'Amministrazione dello Stato, il Presidente dello Istituto Nazionale di Statistica potrà invitare l'Amministrazione interessata, se non abbia già un suo rappresentante nel Consiglio, a designare tale rappresentante, che parteciperà ai lavori del Consiglio stesso.

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica ha anche facoltà di invitare, volta per volta, alle sedute del Consiglio Superiore di Statistica, rappresentanti di associazioni economiche e sindacali, designati dalle Associazioni stesse, di enti ed organizzazioni a carattere scientifico, economico o amministrativo e dirigenti di uffici statistici di enti locali, nonchè funzionari, docenti universitari e privati studiosi che abbiano speciale competenza negli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

Coloro che partecipano ai lavori del Consiglio ai sensi di questo articolo, hanno voto consultivo.

Art. 16.

Per l'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Superiore di Statistica costituisce nel proprio seno più Comitati di studio composti ciascuno di non più di cinque membri. Il Direttore generale dell'Istituto è membro di diritto di ciascun Comitato.

Ogni Comitato è presieduto da un membro del Consiglio Superiore di Statistica, designato dal Consiglio stesso.

I Comitati si riuniscono ogni volta che sarà ritenuto necessario dai rispettivi Presidenti o che ne sia fatta richiesta dal Presidente dell'Istituto.

Alle riunioni dei Comitati di studio possono essere invitati a partecipare persone estranee al Consiglio, in qualità di esperti o di rappresentanti delle Amministrazioni statali e degli altri enti ed associazioni indicate nell'articolo precedente, interessati nelle questioni sottoposte all'esame dei Comitati stessi.

Art. 17.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Statistica provvede all'Amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

- a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) autorizza le spese di carattere non obbligatorio eccedenti i limiti fissati dal Consiglio stesso all'inizio di ciascun esercizio finanziario;
- c) dà il proprio parere nei casi previsti nel regolamento di esecuzione del presente decreto e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Presidente dell'Istituto.

Art. 18.

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente dell'Istituto che lo presiede, del Direttore generale, di un funzionario di grado quinto dell'Istituto stesso, nominato di anno in anno dal Presidente e di quattro membri rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Tesoro, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, con voto consultivo, i revisori dei conti, il Capo del Servizio per il personale e gli affari amministrativi ed il Capo della Ragioneria dell'Istituto.

CAPO III.

Uffici dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 19.

Gli uffici dell'Istituto Nazionale di Statistica sono costituiti da quelli funzionanti in Roma nella sede dell'Istituto e degli Uffici regionali di cui al seguente articolo.

Le modalità relative al funzionamento di detti uffici saranno determinate nel regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 20.

Con decreto del Capo dello Stato sarà costituito in ogni capoluogo di regione un ufficio dell'Istituto Nazionale di Statistica, col compito di disciplinare e coordinare le rilevazioni statistiche di interesse generale, effettuate dagli enti locali e dagli organi periferici delle pubbliche amministrazioni.

Presso detto ufficio può essere costituito un Comitato tecnico consultivo da nominarsi dal Presidente dell'Istituto con le norme che saranno determinate nel regolamento di esecuzione del presente decreto.

CAPO IV.

Personale dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 21.

Al personale dell'Istituto Nazionale di Statistica è attribuito a tutti gli effetti, lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Ad esso si applicano, pertanto, le norme del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e rispettive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Il ruolo, i titoli ed i gradi del personale dell'Istituto Nazionale di Statistica sono stabiliti in conformità della tabella A allegata al presente decreto.

Art. 23.

Una Commissione per il personale, composta del Presidente dell'Istituto che la presiede, del Direttore generale e degli Ispettori generali che hanno la effettiva direzione di un servizio, è chiamata a pronunciarsi sui provvedimenti che riguardano il personale dell'Istituto avente grado non superiore al quinto.

Art. 24.

Il Presidente dell'Istituto, su proposta del Direttore generale, ha facoltà di affidare temporanei incarichi per particolari studi ed indagini a persone fornite di specifica competenza in materia.

CAPO V.

Bilancio dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 25.

L'Istituto Nazionale di Statistica ha un proprio bilancio, che viene compilato in conformità delle norme sulla contabilità generale dello Stato e di quelle speciali determinate dal regolamento.

L'esercizio si inizia il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, successivamente, delle Assemblee legislative.

Art. 26.

Le entrate dell'Istituto Nazionale di Statistica sono costituite:

a) dagli stanziamenti disposti dal Governo in sede di bilancio di previsione e successive integrazioni;

b) dai proventi della vendita delle pubblicazioni di stampati e di materiali fuori uso;

c) dai contributi e rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di di altre Amministrazioni, di Enti e di privati.

Le norme per l'amministrazione dei fondi sono determinate dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 27.

Una Commissione di Revisori dei conti, composta di un Consigliere della Corte dei Conti, che la presiede e di due membri in rappresentanza rispetti-

vamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro, esercita, secondo le norme determinate dal regolamento, il controllo contabile e di legittimità sulla gestione dell'Istituto.

Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica due anni.

CAPO VI.

Uffici di Statistica delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali.

Art. 28.

Presso ciascuna Amministrazione centrale dello Stato, un ufficio, organicamente distinto dagli altri servizi e fornito di personale idoneo, coordina, nell'ambito della rispettiva amministrazione, le rilevazioni ed indagini statistiche che vi si compiono in applicazione delle disposizioni di legge.

In detto ufficio, saranno riuniti, ove possibile, i servizi statistici dell'Amministrazione.

Art. 29.

Per l'esecuzione delle rilevazioni ed indagini statistiche ad esso affidate ai sensi del presente decreto l'Istituto Nazionale di Statistica ha facoltà di avvalersi degli uffici periferici delle Amministrazioni centrali dello Stato, i quali in tal caso, funzionano da organi tecnici locali dell'Istituto medesimo.

Art. 30.

L'Istituto Nazionale di Statistica ha facoltà di avvalersi altresì degli uffici di statistica esistenti o che saranno costituiti, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 marzo 1930, n. 436, presso le Amministrazioni e gli Enti locali. Detti uffici, che in tal caso funzionano da organi tecnici dell'Istituto, debbono essere forniti di personale idoneo.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 31.

Le determinazioni ed i pareri dell'Istituto Nazionale di Statistica in materia di attuazione e di coordinamento delle rilevazioni statistiche di interesse generale, hanno carattere obbligatorio.

Art. 32.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono tenuti a trasmettere all'Istituto Nazionale di Statistica i dati in loro possesso, dei quali venisse fatta richiesta sia per la pubblicazione negli Annuari o Bollettini dell'Istituto, sia ai fini di studio.

Art. 33.

Chiunque ne sia richiesto, deve fornire all'Istituto Nazionale di Statistica ed agli Enti da esso delegati le notizie che vengono domandate in occasione di censimenti e di altre rilevazioni riconosciute di interesse generale ai sensi del presente decreto.

Chi non fornisce le notizie richieste, ovvero le fornisce scientemente errate o incomplete, sarà passibile di ammenda ai sensi dell'articolo 26 del Codice penale.

Art. 34.

Le notizie che si raccolgono in occasione dei censimenti e delle altre rilevazioni periodiche od occasionali, ordinate dall'Istituto Nazionale di Statistica, direttamente o a mezzo di Enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non nei risultati complessivi, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chi, essendo, per ragioni del proprio ufficio, venuto a conoscenza di notizie, di carattere individuale, le comunichi ad altri o se ne serva per scopo privato, incorre nell'ammenda ai sensi dell'articolo 26 del Codice penale senza pregiudizio delle pene in cui fosse incorso per reati previsti nel Codice penale.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 35.

Il personale del ruolo a contratto, in servizio presso l'Istituto Centrale di Statistica, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene immesso col proprio grado di anzianità nei nuovi ruoli di cui alla tabella *A* allegata.

Ai fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, i funzionari della categoria di concetto, del ruolo a contratto, non forniti di diploma di laurea o di titolo equipollente, possono essere inquadrati a domanda, nel gruppo *B*, nel grado immediatamente superiore a quello attualmente ricoperto, quando abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado attuale.

Il personale della categoria d'ordine, fornito di titoli di studio richiesti per il gruppo *B* nell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali, viene ammesso con il proprio grado ed anzianità nei corrispondenti gradi del gruppo *B*. Coloro che, provvisti dei richiesti titoli di studio, sono attualmente inquadrati nei gradi 12° e 13° della detta categoria, sono inquadrati in soprannumero nel grado 11° del gruppo *B*; per tali impiegati, l'anzianità in detto grado decorre dalla data di inquadramento nel nuovo ruolo.

I funzionari che attualmente prestano servizio presso l'Istituto Centrale di Statistica con la qualifica di assistenti rilevatori e che hanno il titolo richiesto per il gruppo *B* sono inquadrati nel grado 11° del gruppo predetto e prendono posto in soprannumero dopo gli impiegati di cui al comma precedente, con decorrenza di anzianità della data del loro inquadramento nel ruolo.

Nel gruppo C, ruolo addetti ai servizi tecnici meccanizzati di cui alla tabella A sarà inquadrato con il proprio grado ed anzianità il personale a contratto che attualmente è inquadrato nella categoria delle ausiliarie, istituita con decreto 23 novembre 1942, n. 1501, e, con il loro consenso, gli impiegati a contratto del ruolo ufficiali di statistica, addetti ai servizi tecnici meccanizzati. In quest'ultimo caso i relativi posti saranno portati in detrazione del ruolo degli ufficiali di statistica od in aumento di quello degli addetti ai servizi tecnici meccanizzati.

Nella categoria degli agenti tecnici di cui alla stessa tabella, sarà inquadrato il personale subalterno a contratto che disimpegna mansioni tecniche, assumendo la nuova qualifica corrispondente a quella attualmente rivestita nella categoria degli uscieri e commessi.

Art. 36.

I ruoli transitori, di cui all'articolo 13 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, sono soppressi ed il personale in essi iscritto viene trasferito nei ruoli di cui alla tabella A allegata.

L'inquadramento del predetto personale nei nuovi ruoli istituiti ai sensi del presente decreto viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione, mediante ricostruzione della carriera in base all'anzianità ed ai meriti di servizio in confronto di quella degli impiegati del ruolo a contratto ed avuto riguardo alla progressione nei gradi ottenuto da costoro anche in relazione al numero dei posti disponibili.

Art. 37.

Al personale, che in conseguenza del trasferimento nei nuovi ruoli dell'Istituto, venga a godere di un trattamento economico inferiore a quello del precedente ruolo a contratto, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni o degli aumenti periodici degli stipendi.

Art. 38.

Il personale a contratto trasferito nei nuovi ruoli dell'Istituto Nazionale di Statistica ha facoltà di scelta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra l'attuale trattamento di quiescenza e quello vigente per gli impiegati dello Stato.

Al personale che opta per il trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati dello Stato viene riconosciuta la risoluzione di diritto, ai soli fini economici, dell'attuale contratto d'impiego e la conseguente liquidazione del fondo di previdenza sia per le quote ad esso trattenute che per quelle versate dall'Istituto. Detto personale ha facoltà di riscattare per intero il periodo di servizio prestato nel ruolo a contratto e metà di quello da diurnista nonchè il servizio prestato presso altri Enti pubblici, assumendo a proprio carico il versamento, all'Amministrazione finanziaria, ai fini della pensione, delle quote relative.

Per coloro che opteranno per il mantenimento dell'attuale forma di previdenza, l'Istituto continuerà il versamento della quota a suo carico nella misura del 10 per cento; la cui spesa sarà iscritta in bilancio in apposito capitolo delle uscite.

CAPO IX.

Disposizioni finali.

Art. 39.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Restano in vigore le disposizioni dei regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035; 8 giugno 1933, n. 697; 11 luglio 1935, n. 1525 e 24 marzo 1938, n. 402.

Art. 40.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il Tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 41.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 42.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO N. 2.

SCHEMA PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI STATISTICA
E TRASMESSO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL 18 APRILE 1950

CAPO I.

Attribuzioni dell'Istituto centrale di Statistica.

Art. 1.

L'Istituto Centrale di Statistica è organo dello Stato, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto l'alta vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Istituto ha il compito di provvedere alle esecuzioni ed al coordinamento delle indagini necessarie ai fini della conoscenza delle condizioni demografiche, economiche e sociali del Paese.

Art. 2.

L'Istituto Centrale di Statistica esegue direttamente i censimenti e le altre rilevazioni periodiche ed occasionali riconosciute di interesse generale.

I Censimenti e l'elenco delle altre rilevazioni da considerare di interesse generale sono stabiliti con provvedimento legislativo.

Nel provvedimento saranno altresì indicate, per le singole rilevazioni, le facoltà che competono all'Istituto, e sarà precisato per quali rilevazioni l'esecuzione da parte dell'Istituto deve essere regolata da norme legislative particolari.

È altresì demandata all'Istituto Centrale di Statistica l'esecuzione di ogni altra rilevazione statistica che comporti obbligo di denuncia da parte di privati.

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che intendono eseguire indagini statistiche, non comprese fra quelle indicate nell'articolo precedente, debbono in via preventiva sottoporre il piano della rilevazione e della elaborazione all'esame dell'Istituto Centrale di Statistica, per il parere tecnico, e debbono altresì comunicare allo stesso Istituto i risultati della rilevazione e della elaborazione.

Art. 4.

L'Istituto Centrale di Statistica esplica opera di consulenza tecnica e collabora nell'esecuzione delle rilevazioni promosse da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici, e, a richiesta, provvede alla elaborazione del materiale raccolto.

Art. 5.

L'Istituto Centrale di Statistica promuove e favorisce gli studi statistici, sia con proprie iniziative, sia aiutando ed incoraggiando le iniziative di altri Enti.

CAPO II.

Ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 6.

L'Istituto Centrale di Statistica ha un Presidente, un Consiglio Superiore di Statistica ed un Consiglio di Amministrazione.

Art. 7.

Il Presidente provvede a quanto occorre per il funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge e dal Regolamento di esecuzione. Egli è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Al Presidente dell'Istituto viene corrisposta una indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Il Consiglio Superiore di Statistica ha le seguenti attribuzioni:

- a) dà il parere sulle rilevazioni statistiche da considerarsi di interesse generale, ai fini dell'articolo 2 della presente legge;
- b) dà il parere sui criteri generali delle rilevazioni la cui esecuzione sia regolata da norme legislative particolari;
- c) dà il parere tecnico sulle indagini di cui all'articolo 3 della presente legge;
- d) propone l'esecuzione di nuove rilevazioni e indagini statistiche di interesse generale;
- e) delibera sulle norme generali di esecuzione di tutte le rilevazioni eseguite direttamente dall'Istituto Centrale di Statistica, sulla elaborazione e pubblicazione dei risultati delle rilevazioni stesse nonché sulla pubblicazione di particolari indagini;
- f) esprime il proprio parere in tutti gli altri casi in cui sia obbligatorio per disposizioni di legge o di regolamento o sia richiesto dal Presidente dell'Istituto.

Art. 9.

Il Consiglio Superiore di Statistica si compone del Presidente dell'Istituto, che lo presiede, del Direttore Generale dell'Istituto stesso; di diciassette membri

nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente dell'Istituto e di due membri di diritto.

I diciassette membri da nominarsi dal Presidente della Repubblica sono scelti fra professori ordinari di Università e cultori od esperti delle varie materie formanti oggetto dell'attività dell'Istituto.

Sono membri di diritto il Ragioniere Generale dello Stato e un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I diciassette membri da nominarsi dal Presidente della Repubblica durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio Superiore di Statistica si riunisce in sessione ordinaria quattro volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

Art. 10.

Quando il Consiglio Superiore di Statistica debba occuparsi di statistiche che interessano una o più Amministrazioni dello Stato, il Presidente inviterà ciascuna delle Amministrazioni interessate a designare un Direttore generale, che parteciperà ai lavori del Consiglio stesso, con parità di diritto coi membri di cui all'articolo precedente.

Il Presidente, sentito il Consiglio Superiore di Statistica, ha anche facoltà di invitare volta per volta, alle sedute del Consiglio stesso, rappresentanti di Associazioni economiche e sindacali, designati dalle Associazioni stesse, di Enti ed Organizzazioni a carattere scientifico, economico ed amministrativo e dirigenti di uffici statistici di Enti locali, nonché docenti universitari o privati studiosi che abbiano speciale competenza negli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

Coloro che partecipano ai lavori del Consiglio ai sensi del comma precedente, hanno voto consultivo.

Per la validità delle sedute del Consiglio Superiore di Statistica è necessaria la presenza di almeno undici dei membri di cui all'articolo 9; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto deliberativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11.

Per l'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Superiore di Statistica costituisce nel proprio seno più Comitati permanenti ed occasionali di studio, composti ciascuno di non più di cinque membri.

I Comitati si riuniscono su iniziativa dei rispettivi Presidenti o su richiesta del Presidente dell'Istituto.

Alle riunioni dei Comitati di studio possono essere invitate a partecipare persone estranee al Consiglio, in qualità di esperti o di rappresentanti delle Amministrazioni statali e degli altri Enti ed Associazioni di cui all'articolo precedente, interessati nelle questioni sottoposte all'esame dei Comitati stessi.

Art. 12.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Centrale di Statistica ha i seguenti compiti:

- a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;

b) autorizza le spese di carattere non obbligatorio eccedenti i limiti fissati dal Consiglio stesso all'inizio di ciascun esercizio finanziario;

c) delibera sui provvedimenti riguardanti il personale di grado non superiore al quinto;

d) provvede a quant'altro occorre all'Amministrazione dell'Istituto nei limiti fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge e dà il proprio parere sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Presidente.

Art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente dell'Istituto che lo presiede, del Direttore Generale, del Ragioniere Generale dello Stato, del rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro del Consiglio Superiore di Statistica e di quattro membri designati nel proprio seno dal Consiglio Superiore di Statistica, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; questi ultimi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

CAPO III.

Bilancio dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 14.

L'Istituto Centrale di Statistica ha un proprio bilancio, che viene compilato in conformità delle norme sulla contabilità generale dello Stato, e di quelle speciali determinate dal Regolamento.

L'esercizio si inizia il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle relazioni del Collegio dei revisori dei conti, sono sottoposti, nei termini previsti per il bilancio delle Amministrazioni dello Stato, all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, e, successivamente, delle Assemblee legislative.

Art. 15.

Le entrate dell'Istituto Centrale di Statistica sono costituite:

a) dagli stanziamenti disposti in sede di bilancio di previsione, e successive integrazioni;

b) dai proventi dei diritti di statistica che verranno istituiti a favore dell'Istituto e dalla compartecipazione dell'Istituto medesimo ai proventi dei diritti di statistica comunque istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) dai contributi e rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altre Amministrazioni, di Enti e di privati, nonchè dai proventi della vendita delle pubblicazioni, di stampati e di materiali fuori uso dell'Istituto.

Le norme per l'amministrazione dei fondi sono determinate dal Regolamento di esecuzione della presente legge.

Per il servizio di cassa l'Istituto può valersi di un Istituto di credito di diritto pubblico.

Art. 16.

Un Collegio di Revisori dei Conti, composto di un Consigliere della Corte dei Conti, che lo presiede, e di due membri in rappresentanza rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato) esercita, secondo le norme determinate dal Regolamento, il controllo contabile e di legittimità sulla gestione dell'Istituto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Tesoro nomineranno inoltre due supplenti.

Il Presidente e i membri del Collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica tre anni.

Art. 17.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del Tesoro, saranno stabilite le indennità a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti del Consiglio Superiore di Statistica e dei Comitati e Commissioni costituiti nell'interesse dell'Istituto, è concesso un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, oltre il normale trattamento di missione qualora per partecipare alle riunioni debbano allontanarsi dalla propria residenza.

CAPO IV.

Personale dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 18.

Per i servizi dell'Istituto Centrale di Statistica sono istituiti i ruoli organici del personale statale di cui all'annessa tabella A, vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro del Tesoro.

Il personale contemplato dal precedente comma è regolato dalle disposizioni del R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, nonchè dalle disposizioni del testo unico sulle pensioni approvato con R. D. 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 19.

Per i lavori inerenti all'esecuzione dei censimenti e di rilevazioni straordinarie cui non possa provvedersi con personale statale, l'Istituto Centrale di Statistica è autorizzato a valersi per la durata dei lavori stessi di personale

estraneo all'Amministrazione statale, alle condizioni e col trattamento economico di cui al R. D. 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il contingente numerico del personale di cui al precedente comma è determinato, su proposta del Presidente dell'Istituto, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro del Tesoro.

Art. 20.

Il Presidente dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio Superiore di Statistica, in caso di eccezionali ed inderogabili esigenze di carattere tecnico, cui non possa provvedersi mediante personale in servizio presso l'Istituto, ha facoltà di conferire temporanei incarichi per particolari studi e indagini a persone di speciale competenza.

Il parere del Consiglio Superiore di Statistica deve essere richiesto anche nel caso di comando di personale dell'Istituto Centrale di Statistica presso altre Amministrazioni Statali ed Enti pubblici o di personale di tali Amministrazioni ed Enti presso l'Istituto stesso.

Il personale dell'Istituto comandato presso altre Amministrazioni ed Enti può essere collocato fuori ruolo.

CAPO V.

Uffici di Statistica delle Amministrazioni dello Stato e Uffici periferici.

Art. 21.

Gli Uffici di Statistica presso le Amministrazioni centrali dello Stato coordinano, nell'ambito della rispettiva Amministrazione, le rilevazioni e indagini statistiche che vi si compiono.

In detti Uffici saranno riuniti, ove possibile, i servizi statistici dell'Amministrazione.

Art. 22.

Per l'esecuzione di rilevazioni e indagini statistiche contemplate dal provvedimento legislativo di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Istituto Centrale di Statistica può avvalersi degli Uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato, degli Uffici di statistica delle Amministrazioni e degli Enti locali di cui all'articolo 1 del D. L. 24 marzo 1930, n. 436, nonchè di quelli degli Enti pubblici in genere.

Art. 23.

L'Istituto Centrale di Statistica, agli effetti e nei limiti dell'articolo 2 della presente legge, d'intesa con le Amministrazioni ed Enti interessati, suggerisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui ai due articoli precedenti. Ne coordina dal punto di vista tecnico l'attività e può fare proposte per la loro più efficiente utilizzazione.

Art. 24.

Per assicurare il regolare svolgimento delle rilevazioni statistiche di interesse generale, l'Istituto Centrale di Statistica può disporre accertamenti tecnici presso gli Uffici di cui agli articoli precedenti.

Art. 25.

Sono istituiti Uffici di Statistica periferici alle dipendenze dell'Istituto Centrale di Statistica.

Per il funzionamento di detti Uffici, il cui ruolo organico sarà stabilito con successivo provvedimento, sarà utilizzato anche il personale statale di organi locali d'intesa con le Amministrazioni interessate.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono tenuti a trasmettere all'Istituto Centrale di Statistica i dati in loro possesso, dei quali venisse fatta richiesta sia per la pubblicazione degli Annuari e Bollettini dell'Istituto, sia ai fini di studio.

Art. 27.

Chiunque ne sia richiesto, deve fornire all'Istituto Centrale di Statistica le notizie che vengono domandate in occasione dei censimenti e delle altre rilevazioni riconosciute di interesse generale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Chi non fornisce le notizie richieste, ovvero le fornisce scientemente errate o incomplete, è passibile di ammenda ai sensi dell'articolo 26 del Codice penale.

Art. 28.

Le notizie che si raccolgono in occasione dei censimenti e delle altre rilevazioni periodiche ed occasionali, ordinate dall'Istituto Centrale di Statistica, sono vincolate al segreto d'ufficio e non possono essere rese note per nessun titolo se non nei risultati complessivi, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chi essendo, per ragioni del proprio ufficio, venuto a conoscenza di notizie di carattere individuale, le comunichi ad altri o se ne serva per scopo privato, incorre nell'ammenda ai sensi dell'articolo 26 del Codice penale senza pregiudizio delle più gravi sanzioni a norma di legge.

Art. 29.

Le pubblicazioni periodiche ed occasionali contenenti risultati di rilevazioni statistiche effettuate da Amministrazioni statali e da Enti pubblici in genere, non appena stampate debbono essere trasmesse, in duplice copia, allo Istituto Centrale di Statistica.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale dei ruoli dell'Istituto Centrale di Statistica che, alla data di entrata in vigore della legge predetta trovisi in servizio presso l'Istituto, è inquadrato negli organici stabiliti dall'annessa tabella *A*.

Art. 31.

L'inquadramento di cui al precedente articolo verrà effettuato secondo le norme seguenti.

Il personale della categoria di concetto del ruolo ordinario e il personale del ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica viene assegnato al gruppo *A*, al grado corrispondente a quello cui organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale della categoria d'ordine del ruolo ordinario e il personale del ruolo d'ordine transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica, se in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, viene assegnato al gruppo *B*, al grado corrispondente a quello cui organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale dei gradi XII e XIII, in possesso di detto titolo di studio, l'assegnazione al grado iniziale del gruppo *B* verrà fatta mediante concorso interno per esami e per titoli.

Il personale di cui al precedente comma, che non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al gruppo *B*, viene assegnato al gruppo *C*, al grado corrispondente a quello cui organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale subalterno del ruolo ordinario e quello del ruolo transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica viene assegnato al ruolo organico del personale subalterno, al grado corrispondente a quello cui organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del precedente articolo, è effettuato secondo l'ordine acquisito nel grado rivestito dal personale medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge e con l'anzianità di servizio in tal grado maturata.

Il personale che, all'atto dell'inquadramento nei nuovi ruoli dell'Istituto Centrale di Statistica ottenga uno stipendio inferiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conserverà la differenza quale assegno personale da assorbire negli eventuali successivi aumenti periodici di stipendio o in occasione di promozioni.

Art. 33.

Dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, non più di due terzi dei posti di grado VIII e IX del ruolo di gruppo *B* di cui all'annessa tabella *A* possono essere conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da espletare tra il personale di ruolo che sia in servizio presso l'Istituto Centrale di Statistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

La partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma è subordinata al possesso del titolo di studio e degli altri requisiti, eccetto quello del limite di età, stabiliti per accedere al ruolo cui appartengono i posti da conferire ed è subordinata altresì alle seguenti condizioni:

a) che ciascun aspirante al grado VIII rivesta da almeno tre anni il grado IX o da almeno cinque il grado X del gruppo *B*, oppure sia in possesso di un periodo di anzianità di servizio prestato presso l'Istituto od altre Amministrazioni statali, non inferiore ad anni 15;

b) che ciascun aspirante al grado IX rivesta da almeno tre anni il grado immediatamente inferiore a quello cui appartengono i posti da conferire, oppure sia in possesso di un periodo di anzianità di servizio prestato presso l'Istituto od altre Amministrazioni statali, non inferiore ad anni 10.

Art. 34.

L'inquadramento di cui ai precedenti articoli è disposto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'Istituto.

Il Direttore Generale dell'Istituto Centrale di Statistica è inquadrato al posto di grado IV, nei ruoli di cui all'annessa tabella *A*, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 35.

Il personale che rinunci all'inquadramento nei ruoli organici di cui alla annessa tabella *A* cessa dal servizio ed è ammesso a liquidare il trattamento all'uopo stabilito dalle norme regolamentari dell'Istituto.

Art. 36.

L'anzianità di effettivo servizio che il personale dei ruoli transitori dello Istituto Centrale di Statistica, inquadrato a norma dei precedenti articoli, nei ruoli di cui all'annessa tabella *A*, ha maturato nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerata utile per la parte eccedente il periodo necessario, secondo le disposizioni all'uopo vigenti, per conseguire la promozione al grado immediatamente superiore, ai fini dell'ulteriore progressione gerarchica nel ruolo.

Per coloro che abbiano conseguito una promozione posteriormente al 1° luglio 1949, può essere computata utile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma precedente l'eccedenza degli anni di servizio prestato prima della promozione stessa.

Art. 37.

Al personale in servizio nei ruoli dell'Istituto Centrale di Statistica inquadrato negli organici stabiliti dall'annessa tabella A, ai sensi dei precedenti articoli dal 30 al 34, nonchè alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Detto personale, dalla data dell'inquadramento, è soggetto alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato. Il personale stesso, dalla data predetta, cessa dall'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ed è iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, anche ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

Al personale di cui al precedente comma sono riconosciuti utili, ai fini del trattamento di quiescenza statale, i servizi prestati con contratto nei ruoli dell'Istituto Centrale di Statistica anteriormente alla data dell'inquadramento. Per i periodi di servizio prestato in qualità di avventizio è ammessa la facoltà di chiedere il riscatto. A tal fine si applicano le norme che regolano il riscatto dei servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato.

In corrispondenza alla valutazione, ai fini di pensione, dei servizi resi a contratto alle dipendenze dell'Istituto Centrale di Statistica, prevista dal secondo comma del presente articolo, sono devoluti al Tesoro dello Stato i valori di riscatto, riferiti alla data dell'inquadramento, di tutte le polizze di assicurazione e di capitalizzazione delle quali ha beneficiato il personale di cui al primo comma anteriormente all'inquadramento medesimo. Qualora detto personale avesse contratto prestiti sulle polizze, il rimborso relativo dovrà essere effettuato al Tesoro con le stesse modalità richieste dall'Istituto assicuratore.

Art. 38.

All'atto della cessazione dal servizio con diritto a pensione del personale di cui al primo comma del precedente articolo, si determina l'importo dell'indennità di buonuscita che sarebbe stata corrisposta dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, qualora l'iscrizione all'Opera stessa fosse avvenuta, anzichè dalla data dell'inquadramento, da quella di assunzione in servizio con contratto presso l'Istituto Centrale di Statistica. La differenza tra detto importo e quello effettivamente dovuto dall'Opera di previdenza verrà liquidata al titolare della pensione a carico del bilancio dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 39.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 37 è data facoltà, entro tre mesi dalla data dell'inquadramento, di optare per la continuazione del trattamento assicurativo e di quiescenza del quale benefi-

ciava anteriormente alla data dell'inquadramento in sostituzione del trattamento di quiescenza statale, compreso quello privilegiato, e del trattamento previdenziale liquidato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

I dipendenti che esercitino la facoltà di cui al comma precedente non sono soggetti alla ritenuta in conto entrate Tesoro e a quella a favore dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

Sono da escludersi dalla devoluzione a favore del Tesoro, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 37, le polizze che rimangono in vigore relativamente ai dipendenti di cui al primo comma che optino per il trattamento assicurativo e di quiescenza di cui erano provvisti prima dell'inquadramento.

CAPO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

I ruoli ordinari e transitori istituiti presso l'Istituto Centrale di Statistica con le disposizioni anteriori alla presente legge sono soppressi.

Art. 41.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro e sentito il Consiglio Superiore di Statistica, sarà emanato il Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 42.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 43.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO N. 3.

SCHEMA PROPOSTO DAL SENATORE PROF. PAOLO FORTUNATI
E PRESENTATO NEL FEBBRAIO 1950 ALL'ESAME DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DI STATISTICA

CAPO I.

Attribuzioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 1.

L'Istituto Centrale di Statistica è un organo dello Stato, con ordinamento autonomo.

L'Istituto ha il compito di provvedere, in conformità a disposizioni legislative, alla esecuzione e al coordinamento delle indagini necessarie ai fini della conoscenza delle condizioni demografiche, economiche e sociali del Paese.

Art. 2.

L'Istituto Centrale di Statistica esegue direttamente i censimenti e le altre rilevazioni periodiche ed occasionali riconosciute di interesse generale.

L'elenco dei censimenti e delle rilevazioni statistiche di interesse generale sarà fissato con provvedimento legislativo. Nel provvedimento saranno altresì indicate, per le singole rilevazioni, le facoltà che competono all'Istituto, e sarà precisato per quali rilevazioni l'esecuzione da parte dell'Istituto deve essere regolata da norme legislative particolari.

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato che intendono eseguire indagini statistiche, che non sono comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente debbono in via preventiva sottoporre il piano della rilevazione e della elaborazione all'esame dell'Istituto Centrale di Statistica, per il parere tecnico, e debbono altresì comunicare allo stesso Istituto i risultati della rilevazione e della elaborazione.

Le Amministrazioni dello Stato che procedono alla pubblicazione dei risultati di indagini statistiche, debbono riprodurre per esteso il parere tecnico formulato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 4.

L'Istituto Centrale di Statistica è autorizzato a provvedere alla consulenza tecnica e alla collaborazione nella esecuzione di tutte le indagini statistiche promosse dalle Amministrazioni dello Stato e da tutti gli enti pubblici in genere.

CAPO II.

Ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 5.

Gli organi dell'Istituto Centrale di Statistica sono costituiti dal Consiglio Superiore di Statistica, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio Superiore di Statistica, ha i seguenti compiti:

- a) dà il parere sulle rilevazioni statistiche da considerarsi di interesse generale ai fini dell'articolo 2 della presente legge;
- b) dà il parere sui criteri generali delle rilevazioni la cui esecuzione sia regolata da norme legislative particolari;
- c) dà il parere tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;
- d) propone l'esecuzione di nuove rilevazioni e indagini statistiche di interesse generale;
- e) delibera circa le norme di esecuzione di tutte le rilevazioni eseguite direttamente dall'Istituto Centrale di Statistica, circa la elaborazione e pubblicazione dei risultati delle rilevazioni stesse, circa la pubblicazione di particolari indagini;
- f) nomina il Comitato Esecutivo e il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica;
- g) approva i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 7.

Il Consiglio Superiore di Statistica è composto di ventiquattro membri, di cui otto di diritto.

Otto componenti sono designati tra i membri dei due rami del Parlamento (quattro per ciascun ramo) dai rispettivi Consigli di Presidenza; otto sono designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e scelti tra i professori universitari ordinari di discipline statistiche, economiche e sociali. Sono membri di diritto un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Consiglio di Stato, un rappresentante della Corte dei Conti, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno, e un direttore generale per ciascuno dei Ministeri dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria e Commercio, del Lavoro e della Previdenza Sociale, designati dai rispettivi Ministri.

I membri elettivi permangono in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 8.

Il Direttore generale dell'Istituto Centrale di Statistica deve provvedere a curare la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Superiore di Statistica ed ha la responsabilità della regolare tenuta dei registri e dei verbali.

Art. 9.

Il Consiglio Superiore di Statistica per l'assolvimento dei propri compiti può costituire nel proprio seno comitati di studio, composti di non più di cinque membri.

Ogni comitato di studio ha come presidente un membro del Consiglio Superiore di Statistica designato dal Consiglio stesso, e come segretario un funzionario dell'Istituto Centrale di Statistica designato dal presidente dell'Istituto. I Comitati di studio si riuniscono per iniziativa dei rispettivi Presidenti o su richiesta del presidente dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) autorizza le spese di carattere non obbligatorio eccedenti i limiti fissati dal Consiglio Superiore;
- c) delibera in materia amministrativa su tutte le questioni che gli sono delegate dal Consiglio Superiore.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è costituito di nove membri, di cui cinque di diritto. Sono membri di diritto il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica, il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il rappresentante del Consiglio di Stato, il rappresentante della Corte dei Conti, il ragioniere generale dello Stato.

Art. 12.

Il Direttore generale dell'Istituto Centrale di Statistica deve provvedere a curare la redazione dei verbali delle sedute del Comitato esecutivo e ha la responsabilità della regolare tenuta del registro dei verbali.

Art. 13.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto Centrale di Statistica; cura l'adempimento delle decisioni del Consiglio Superiore di Statistica e del Comitato Esecutivo; promuove tutte le iniziative intese al perfezionamento dell'attività dell'Istituto; esercita direttamente le attribuzioni tecnico-amministrative demandategli da norme legislative e regolamentari; indice e presiede le sedute del Consiglio Superiore di Statistica e del Comitato Esecutivo; decide nei casi in cui in seno al Consiglio Superiore di Statistica e al Comitato Esecutivo non si raggiunga, nelle votazioni, la maggioranza dei presenti.

Art. 14.

Al Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica è corrisposta una indennità di carica, che è fissata dal Consiglio Superiore di Statistica e che è compresa tra le spese obbligatorie del bilancio dell'Istituto.

Art. 15.

Il Consiglio Superiore di Statistica si riunisce in sessione ordinaria quattro volte all'anno; in sessione straordinaria quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, e, in ogni caso, quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

Le sedute del Consiglio Superiore di Statistica e del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni del Consiglio Superiore e del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 16.

Per delega del Consiglio Superiore di Statistica, del Comitato Esecutivo, dei Comitati di Studio, il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica, può invitare a partecipare, con o senza voto consultivo, alle sedute del Consiglio Superiore, del Comitato Esecutivo, dei Comitati di Studio, studiosi ed esperti dei problemi oggetto di discussione, e funzionari dell'Istituto Centrale di Statistica, dell'Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere.

CAPO III.

Bilancio dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 17.

L'Istituto Centrale di Statistica ha un proprio bilancio, che viene compilato in conformità delle norme sulla contabilità generale dello Stato e di quelle particolari fissate dal regolamento d'esecuzione della presente legge.

Art. 18.

Il bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Superiore di Statistica, è presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri come allegato allo schema di provvedimento legislativo di cui all'articolo 2 della presente legge, e diventa operante nei limiti fissati dal provvedimento stesso.

Art. 19.

Le entrate dell'Istituto Centrale di Statistica sono costituite:

- a) dagli stanziamenti disposti dal provvedimento legislativo di cui all'articolo 2 della presente legge a carico del bilancio del Ministero del Tesoro;
- b) dai contributi e rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altre amministrazioni, di enti e di privati, nonché dai proventi della vendita delle pubblicazioni, di stampati e materiali fuori d'uso.

Le norme per l'amministrazione dei fondi e per il servizio di cassa sono determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 20.

Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del Comitato amministrativo, ed approvato dal Consiglio Superiore di Statistica, è trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle assemblee legislative.

Art. 21.

Il collegio dei sindaci è costituito di tre membri designati dal Consiglio Superiore di Statistica ed esercita, secondo le norme fissate dal Regolamento, il controllo contabile e di legittimità sulla gestione dell'Istituto.

Art. 22.

Ai componenti del Consiglio Superiore di Statistica, del Comitato Esecutivo, dei Comitati di Studio, del Collegio dei Sindaci può essere corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, oltre il normale trattamento di missione se la partecipazione alle riunioni implica allontanamento dalle rispettive residenze.

CAPO IV.

Personale dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 23.

Per i servizi dell'Istituto Centrale di Statistica sono istituiti i ruoli organici del personale statale di cui all'annessa tabella A.

Il personale contemplato dal precedente comma è regolato dalle disposizioni del R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, nonchè dalle disposizioni del Testo Unico sulle pensioni approvate con R. D. 21 febbraio 1895 n. 70 e successive modificazioni.

Art. 24.

Per esigenze di servizio di carattere contingente e temporaneo l'Istituto Centrale di Statistica può assumere personale non di ruolo con le norme, alle condizioni e col trattamento economico di cui al R. D. 4 febbraio 1937 n. 100 e successive modificazioni.

Art. 25.

Una Commissione per il personale, composta del Presidente dell'Istituto, che la presiede, del Direttore generale e di sei dipendenti dei vari gruppi e ruoli designati al principio di ogni anno dal Comitato esecutivo, è chiamata a pronunciarsi sui provvedimenti che riguardano il personale dell'Istituto.

Art. 26.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di eccezionali ed indilazionabili esigenze di carattere tecnico dell'Istituto Centrale di Statistica, può provvedere a comandare presso l'Istituto Centrale di Statistica, su proposta del Consiglio Superiore di Statistica, personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 27.

Per esigenze di servizio, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio Superiore di Statistica, può disporre il trasferimento del personale dai ruoli dell'Istituto Centrale di Statistica a quelli delle Amministrazioni dello Stato.

CAPO V.

Uffici di Statistica delle Amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

Art. 28.

Gli Uffici di Statistica presso le Amministrazioni centrali dello Stato coordinano, nell'ambito della rispettiva Amministrazione, le rilevazioni ed indagini statistiche che vi si compiono.

In detti Uffici saranno riuniti i servizi statistici delle singole amministrazioni.

Art. 29.

Per l'esecuzione di determinate rilevazioni ed indagini statistiche, l'Istituto Centrale di Statistica, nei limiti fissati dal provvedimento legislativo di cui all'articolo 2 della presente legge, può avvalersi degli Uffici centrali e periferici delle Amministrazioni centrali dello Stato; degli Uffici di Statistica esistenti o che saranno costituiti, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 1 del D. L. 24 marzo 1930, n. 436, presso le Amministrazioni e gli Enti Locali; degli Uffici degli enti pubblici in genere.

Art. 30.

Per assicurare il regolare svolgimento delle rilevazioni statistiche di interesse generale, l'Istituto può disporre accertamenti tecnici presso gli Uffici di cui all'articolo precedente.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 31

Le Amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a trasmettere allo Istituto Centrale di Statistica i dati in loro possesso, dei quali venisse fatta richiesta sia per la pubblicazione negli Annuari e Bollettini dell'Istituto, sia a fini di studio, nei limiti fissati dal provvedimento legislativo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 32.

Le notizie che si raccolgono in occasione dei censimenti e delle altre rilevazioni periodiche ed occasionali, eseguite dall'Istituto Centrale di Statistica, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non nei risultati complessivi, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chi, essendo, per ragioni del proprio ufficio, venuto a conoscenza di notizie di carattere individuale, le comunichi ad altri o se ne serva per scopo privato, incorre nell'ammenda ai sensi dell'articolo 26 del Codice Penale senza pregiudizio delle pene in cui fosse incorso per reati previsti nel Codice Penale medesimo.

Art. 33.

Le pubblicazioni periodiche ed occasionali contenenti risultati di rilevazioni statistiche effettuate da Amministrazioni statali e da enti pubblici in genere, non appena stampate debbono essere trasmesse in duplice copia all'Istituto Centrale di Statistica.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 34.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale dei ruoli dell'Istituto Centrale di Statistica che, alla data di entrata in vigore della legge predetta, trovisi in servizio presso l'Istituto, è inquadrato negli organici stabiliti dall'annessa tabella A, previo giudizio favorevole di apposita Commissione e secondo le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 35.

L'inquadramento di cui al precedente articolo 34, è effettuato mediante assegnazione a gruppo ed a grado non superiori alla corrispondente categoria ed al corrispondente grado cui organicamente appartiene, alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dei ruoli ordinari e transitori dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 36.

Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del precedente articolo è effettuato secondo l'ordine acquisito nel grado rivestito dal personale medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge e con l'anzianità di servizio in tal grado maturata.

Il personale che, all'atto dell'inquadramento nei nuovi ruoli dell'Istituto Centrale di Statistica ottenga uno stipendio inferiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conserverà la differenza quale assegno personale da assorbire negli eventuali successivi aumenti periodici di stipendio o in occasione di promozioni.

Art. 37.

I posti dei singoli gradi del ruolo di gruppo *B* di cui all'annessa Tabella *A*, sono conferiti mediante concorsi per esame e per titoli da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto Centrale di Statistica alla data di entrata in vigore della presente legge. La partecipazione ai concorsi, di cui al precedente comma, è subordinata al possesso del titolo di studio e degli altri requisiti, eccetto quello del limite di età, stabiliti per accedere al ruolo cui appartengono i posti da conferire. Per i posti di grado superiore all'iniziale, la partecipazione ai relativi concorsi è altresì subordinata alla condizione che ciascun aspirante rivesta da almeno cinque anni un grado inferiore a quello cui appartengono i posti da conferire.

Art. 38.

La Commissione di cui al precedente articolo 34 è composta dal Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica e di quattro membri del Consiglio Superiore di Statistica designati dal Consiglio stesso.

Due membri debbono essere designati tra i membri di diritto del Consiglio Superiore.

Art. 39.

L'inquadramento di cui ai precedenti articoli è disposto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 40.

Il personale che rinunci all'inquadramento nei ruoli organici di cui all'annessa Tabella *A*, cessa dal servizio ed è ammesso a liquidare il trattamento all'uopo stabilito dalle norme regolamentari dell'Istituto.

Art. 41.

L'anzianità di effettivo servizio che il personale dei ruoli transitori dello Istituto Centrale di Statistica, inquadrato, a norma dei precedenti articoli, nei ruoli di cui all'annessa Tabella *A*, ha maturato nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerata utile per la parte eccedente il periodo necessario, secondo le disposizioni all'uopo vigenti, per conseguire la promozione al grado immediatamente superiore, ai fini dell'ulteriore progressione gerarchica nel ruolo.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma precedente possono essere, su domanda, considerate come non acquisite le promozioni conferite posteriormente al 1° luglio 1948.

Art. 42.

Il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto Centrale di Statistica, inquadrato nei ruoli di cui all'annessa Tabella *A*, verrà disciplinato con successivo provvedimento.

In tale sede sarà ammesso il diritto a favore del personale di cui al comma precedente di conservare il trattamento di quiescenza previsto dalle vigenti disposizioni di legge e da quelle regolamentari dell'Istituto Centrale di Statistica, esteso anche al personale dei ruoli transitori e di optare fra la continuazione dell'attuale trattamento previdenziale assicurativo ed il trattamento di pensione dovuto agli impiegati civili dello Stato.

Il diritto di opzione sarà altresì ammesso per quanto si riferisce alla iscrizione del personale dell'Istituto Centrale di Statistica all'Ente di Assistenza per gli impiegati dello Stato.

CAPO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 43.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge. I ruoli ordinari e transitori istituiti presso l'Istituto Centrale di Statistica con le disposizioni anteriori alla presente legge sono soppressi.

Art. 44.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro e sentito il Consiglio Superiore di Statistica, sarà emanato il Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 45.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

Attribuzioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 1.

L'Istituto Centrale di Statistica è un organo dell'Amministrazione dello Stato, con ordinamento autonomo, ed è posto sotto l'alta vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Istituto ha il compito di provvedere alla esecuzione e al coordinamento delle indagini statistiche necessarie ai fini della conoscenza delle condizioni demografiche, economiche e sociali del Paese.

Art. 2.

L'Istituto Centrale di Statistica esegue direttamente i censimenti e le altre indagini statistiche riconosciute di interesse generale su conforme parere del Consiglio Superiore di Statistica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato di concerto con i Ministri interessati e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

L'Istituto Centrale di Statistica può, previo parere favorevole del Consiglio Superiore di Statistica, delegare l'esecuzione delle indagini statistiche riconosciute di interesse generale ad altre Amministrazioni ed Enti.

Per assicurare il regolare svolgimento delle rilevazioni statistiche predette l'Istituto Centrale di Statistica può disporre accertamenti tecnici presso le Amministrazioni e gli Enti delegati.

Le modalità delle rilevazioni, elaborazione, pubblicazione di tali statistiche sono concordate tra l'Istituto e le Amministrazioni e gli Enti delegati.

Art. 4.

Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che intendono eseguire indagini statistiche non comprese fra quelle indicate nell'articolo 2, e che comportino obbligo di denuncia da parte di terzi, debbono in via preventiva sottoporre il piano della rilevazione e della elaborazione all'esame dell'Istituto Centrale di Statistica, per il parere tecnico, e debbono altresì comunicare allo stesso Istituto i risultati delle rilevazioni e delle elaborazioni.

Le schede di rilevazione, nel caso previsto dal precedente comma, debbono contenere la esplicita menzione dell'accordo intervenuto con l'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 5.

L'Istituto Centrale di Statistica esplica opera di consulenza tecnica e collabora nella esecuzione delle rilevazioni promosse da altre Amministrazioni statali e da enti pubblici, e a richiesta, provvede alla elaborazione del materiale raccolto.

Art. 6.

L'Istituto Centrale di Statistica promuove, e favorisce, gli studi statistici, sia con proprie iniziative, sia aiutando ed incoraggiando le iniziative di altri Enti.

CAP. II.

Ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 7.

L'Istituto Centrale di Statistica ha un Presidente, un Consiglio Superiore di Statistica ed un Consiglio di Amministrazione.

Art. 8.

Il Presidente provvede a quanto occorre per il funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla presente

legge e dal Regolamento di esecuzione. Egli è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Al Presidente dell'Istituto viene corrisposta una indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art. 9.

Il Consiglio Superiore di Statistica ha le seguenti attribuzioni:

a) dà il parere sulle rilevazioni statistiche da considerarsi di interesse generale, ai fini dell'articolo 2 della presente legge;

b) dà il parere sui criteri generali delle rilevazioni la cui esecuzione sia regolata da norme legislative particolari;

c) dà il parere tecnico sulle indagini di cui all'articolo 3 della presente legge;

d) delibera sulle norme generali di esecuzione di tutte le rilevazioni eseguite direttamente dall'Istituto Centrale di Statistica, sulla elaborazione e pubblicazione dei risultati delle rilevazioni stesse nonché sulla pubblicazione di particolari indagini;

e) dà il parere, quando ne sia richiesto, sulle rilevazioni e la elaborazione delle statistiche eseguite dalle Amministrazioni pubbliche;

f) propone l'esecuzione di nuove rilevazioni e indagini statistiche di interesse generale;

g) esprime il proprio parere in tutti gli altri casi in cui sia obbligatorio per disposizioni di legge e di regolamento o sia richiesto dal Presidente dell'Istituto.

Art. 10.

Il Consiglio Superiore di Statistica si compone del Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dei Direttori Generali dell'Istituto stesso e di 19 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dei 19 membri, 13 sono scelti fra professori ordinari di Università e cultori ed esperti delle varie materie formanti oggetto dell'attività

dell'Istituto; gli altri sei membri, in rappresentanza del Parlamento, sono designati tre dal Senato della Repubblica e tre dalla Camera dei Deputati.

I 19 membri da nominarsi dal Presidente della Repubblica durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio Superiore di Statistica si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

Art. 11.

Quando il Consiglio Superiore di Statistica deve occuparsi di statistiche che interessano una o più Amministrazioni dello Stato, il Presidente invita ciascuna delle Amministrazioni interessate a designare un Direttore Generale, che partecipa ai lavori del Consiglio stesso, con parità di diritto coi membri di cui all'articolo precedente.

Il Presidente, sentito il Consiglio Superiore di Statistica, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio stesso, rappresentanti di Associazioni economiche e sindacali, designati dalle Associazioni stesse, di Enti ed Organizzazioni a carattere scientifico, economico ed amministrativo e dirigenti di uffici statistici di Enti locali, nonché docenti universitari o privati studiosi che abbiano speciale competenza negli argomenti da trattare di volta in volta.

Coloro che partecipano ai lavori del Consiglio ai sensi del comma precedente non concorrono alla formazione delle deliberazioni del Consiglio Superiore di Statistica.

Per la validità delle sedute del Consiglio Superiore di Statistica è necessaria la presenza di almeno 12 dei membri di cui all'articolo 10; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto deliberativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12.

Per l'attuazione dei propri compiti il Consiglio Superiore di Statistica può costituire nel proprio seno Comitati di studio, composti ciascuno di non più di cinque membri.

I Comitati si riuniscono su iniziativa dei rispettivi Presidenti o su richiesta del Presidente dell'Istituto.

Alle riunioni dei Comitati di studio possono essere invitate a partecipare persone estranee al Consiglio, in qualità di esperti o di rappresentanti delle Amministrazioni statali e degli altri Enti ed Associazioni di cui all'articolo precedente, interessati nelle questioni sottoposte all'esame dei Comitati stessi.

Art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Centrale di Statistica delibera sulle seguenti materie:

1° progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dello Istituto;

2° progetti per nuove costruzioni, per miglioramenti di immobili, per impianti e lavori quando l'importo superi le lire 10.000.000;

3° progetto di bilancio preventivo, proposte di variazioni nel corso dell'esercizio; conto consuntivo;

4° contratti ad asta pubblica od a licitazione privata il cui importo superi le lire 30 milioni e relative variazioni, e contratti a trattativa privata il cui importo superi le lire 20.000.000;

5° servizi da eseguirsi in economia, quando l'importo superi le lire 10.000.000;

6° istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto controverso superi le lire 5.000.000;

7° le transazioni di vertenze, quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di lire 1.000.000, e condono di penalità contrattuali;

8° provvedimenti riguardanti il personale di grado non superiore al quinto;

9° norme per la concessione di sussidi e premi di operosità e di rendimento al personale;

10° tutto quant'altro occorre all'Amministrazione dell'Istituto nei limiti fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente dell'Istituto che lo presiede, dei Direttori Generali, del Ragioniere Generale dello Stato, di tre Ispettori Generali dell'Istituto con funzioni di vice-Direttori Generali e di un

funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore al VI. Questo ultimo viene designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica quattro anni.

CAPO III.

Bilancio dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 15.

L'Istituto Centrale di Statistica è soggetto alle disposizioni della legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Istituto è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

L'esercizio coincide con l'esercizio finanziario dello Stato.

Art. 16.

Le entrate dell'Istituto Centrale di Statistica sono costituite:

a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato per un decennio, nella misura da destinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;

b) dai contributi dati a scopo scientifico e culturale;

c) dai contributi e rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altre Amministrazioni, di Enti e di privati;

d) dai proventi della vendita di pubblicazioni di stampati e di materiali fuori uso dell'Istituto e da altri eventuali proventi.

Art. 17.

Le spese dell'Istituto sono costituite:

a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Istituto;

b) da quelle per la manutenzione ordinaria dei macchinari;

c) dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore ai macchinari ed ai materiali comunque in dotazione dell'Istituto;

d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Istituto;

e) dalle spese di stampa per pubblicazioni e modellame.

La parte degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni, non erogata alla chiusura dell'anno finanziario, sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Art. 18.

Il servizio di cassa dell'Istituto sarà fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all'Istituto e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di esso.

Per taluni speciali servizi l'Istituto può avvalersi dei conti correnti postali e di istituti di credito di diritto pubblico.

La Tesoreria centrale al principio di ogni esercizio è autorizzata a concedere per il finanziamento dei servizi dell'Istituto un'apertura di credito in conto corrente fino a concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziare sul bilancio della spesa dell'Istituto per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione di volta in volta dal Ministro per le finanze.

Art. 19.

La Corte dei Conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Istituto ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le dette attribuzioni della Corte dei Conti si esercitano per mezzo di un Ufficio speciale

da istituirsi presso l'Istituto con personale appartenente alla Corte stessa.

Art. 20.

Presso l'Istituto Centrale di Statistica ed alla dipendenza diretta del Presidente dell'Istituto è istituito un Ufficio centrale di Ragioneria con personale appartenente alla Ragioneria Generale dello Stato, al quale può essere aggregato personale dello stesso Istituto.

Art. 21.

L'Istituto Centrale di Statistica ha la facoltà di provvedere a lavori, servizi o forniture il cui singolo importo non sia superiore a lire 10.000.000, quando si intenda provvedere a trattative private od in economia e non superiore a lire 30.000.000 quando si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso. In tali casi il parere del Consiglio di Amministrazione sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

Art. 22.

L'Istituto Centrale di Statistica, sentito il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di eseguire in economia lavori, servizi o forniture sempre che l'importo complessivo di essi non superi la somma di lire 10.000.000.

Art. 23.

In deroga alle disposizioni contenute nei regi decreti 18 gennaio 1923 (1), n. 94, e 11 giugno 1925, n. 882 (2), l'Istituto Centrale di Statistica provvede direttamente all'acquisto di tutti gli articoli e materiali diversi occorrenti ai propri servizi, ad ogni spesa inerente al funzionamento dei servizi medesimi, nonché alla alienazione dei materiali fuori uso.

(1) Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce, presso il Ministero delle Finanze, un Provveditorato generale dello Stato.

(2) Regio decreto 11 giugno 1925, n. 882, concernente l'obbligo al Provveditorato generale dello Stato di decidere sulle provviste per gli uffici statali e per determinati servizi.

Art. 24.

L'Istituto Centrale di Statistica ha la gestione dei beni patrimoniali che verranno determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge e conserva come propria dotazione gli impianti, i macchinari ed i materiali comunque assegnati all'Istituto.

Art. 25.

Ai componenti del Consiglio Superiore di Statistica e dei Comitati e Commissioni costituiti nell'interesse dell'Istituto nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, oltre il normale trattamento di missione qualora per partecipare alle riunioni debbono allontanarsi dalla propria residenza.

CAPO IV.

Uffici di Statistica delle Amministrazioni dello Stato e Uffici periferici.

Art. 26.

Le Amministrazioni Centrali dello Stato che provvedono a mezzo dei loro Uffici di statistica ed indagini statistiche non demandate all'Istituto Centrale di Statistica della presente legge, possono chiedere per il funzionamento di detti uffici la collaborazione e l'assistenza tecnica dell'Istituto stesso.

Per l'attuazione del precedente comma le Amministrazioni Centrali dello Stato possono chiedere il temporaneo distacco del personale dell'Istituto Centrale di Statistica.

Le Amministrazioni Centrali dello Stato che intendono provvedere a pubblicazioni di carattere statistico debbono chiedere il parere dell'Istituto Centrale di Statistica, sulle modalità delle pubblicazioni stesse.

Art. 27.

Per l'esecuzione di rilevazioni e indagini statistiche contemplate dal provvedimento legislativo di cui all'articolo 3 della presente

legge, l'Istituto Centrale di Statistica può avvalersi degli Uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato, degli Uffici di Statistica delle Amministrazioni e degli Enti locali di cui all'articolo 1 del D. L. 24 marzo 1930, n. 436, nonché di quelli degli Enti pubblici in genere.

Art. 28.

In ogni capoluogo di regione presso la Prefettura o, dove è stato creato l'Ente Regione, presso il Commissariato del Governo sono costituiti uffici di statistica periferici alle dipendenze dell'Istituto Centrale di Statistica.

Per il funzionamento di detti Uffici, il cui ruolo organico sarà stabilito con successivo provvedimento, sarà utilizzato anche il personale statale degli organi periferici, d'intesa, con le Amministrazioni interessate, che esplica compiti di carattere statistico.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 29.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono tenuti a trasmettere all'Istituto Centrale di Statistica i dati in loro possesso, dei quali venne fatta richiesta sia per la pubblicazione degli Annuari e Bollettini dell'Istituto, sia ai fini di studio.

Art. 30.

Chiunque ne sia richiesto, deve fornire allo Istituto Centrale di Statistica le notizie che vengono domandate in occasione dei censimenti e delle altre rilevazioni riconosciute di interesse generale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Chi non fornisce le notizie richieste, ovvero le fornisce scientemente errate o incomplete, è passibile di ammenda ai sensi dell'articolo 26 del Codice Penale.

Art. 31.

Le notizie che si raccolgono in occasione dei censimenti e delle altre rilevazioni periodiche ed occasionali, ordinate dall'Istituto Centrale di Statistica, sono vincolate al segreto di ufficio e non possono essere rese note per nessun titolo, se non nei risultati complessivi, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chi essendo, per ragioni del proprio ufficio, venuto a conoscenza di notizie di carattere individuale, le comunichi ad altri o se ne serva per scopo privato, incorre nell'ammonizione ai sensi dell'articolo 26 del Codice Penale senza pregiudizio delle più gravi sanzioni a norma di legge.

Art. 32.

Le pubblicazioni periodiche ed occasionali contenenti risultati di rilevazioni statistiche effettuate da Amministrazioni statali e da Enti pubblici in genere, non appena stampate debbono essere trasmesse, in duplice copia, all'Istituto Centrale di Statistica.

CAPO VI.

Personale dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 33.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale dei ruoli dell'Istituto Centrale di Statistica che, alla data di entrata in vigore della legge predetta trovisi in servizio presso l'Istituto, è inquadrato negli organici stabiliti dall'annessa tabella A.

Art. 34.

L'inquadramento di cui al precedente articolo verrà effettuato secondo le norme seguenti.

Il personale della categoria di concetto del ruolo ordinario e il personale del ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica, viene assegnato al gruppo A, al grado corrispondente a quello cui organica-

mente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale della categoria d'ordine del ruolo ordinario e il personale del ruolo d'ordine transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica, se in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, viene assegnato al gruppo B, al grado corrispondente a quello cui organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale dei gradi XII e XIII, in possesso di detto titolo di studio, l'assegnazione al grado iniziale del gruppo B, verrà fatta mediante concorso interno per esame e per titoli.

Il personale di cui al precedente comma, che non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al gruppo B, viene assegnato al gruppo C, al grado corrispondente a quello cui organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale subalterno del ruolo ordinario a quello del ruolo ordinario transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica viene assegnato al ruolo organico del personale subalterno, al grado corrispondente a quello cui organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del precedente articolo, è effettuato secondo l'ordine acquisito nel grado rivestito dal personale medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge e con l'anzianità di servizio in tal grado maturata, e ciò tenendo presente che per il personale del Ruolo statale transitorio tale inserimento sarà fatto nei nuovi ruoli con il grado e l'anzianità ad esso riconosciuta solo dopo l'applicazione del susseguente articolo 39.

Il personale che, all'atto dell'inquadramento nei nuovi ruoli dell'Istituto Centrale di Statistica ottenga un trattamento economico inferiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conserverà la differenza quale assegno personale da assorbire negli eventuali successivi aumenti periodici di stipendio o in occasione di promozioni.

Art. 36.

Dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, non più di due terzi dei posti di grado VIII e IX del ruolo di gruppo *B* di cui all'annessa tabella *A* possono essere conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da espletare tra il personale di ruolo che sia in servizio presso l'Istituto Centrale di Statistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

La partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma è subordinata al possesso del titolo di studio e degli altri requisiti, eccetto quello del limite di età, stabiliti per accedere al ruolo cui appartengono i posti da conferire ed è subordinata altresì alle seguenti condizioni:

a) che ciascun aspirante al grado VIII rivesta da almeno tre anni il grado IX o da almeno cinque anni il grado X del gruppo *B*, oppure sia in possesso di un periodo di anzianità di servizio prestato presso l'Istituto od altre Amministrazioni statali, non inferiore ad anni 15;

b) che ciascun aspirante al grado IX rivesta da almeno tre anni il grado immediatamente inferiore a quello cui appartengono i posti da conferire; oppure sia in possesso di un periodo di anzianità di servizio prestato presso l'Istituto od altre Amministrazioni statali, non inferiore ad anni 10.

Art. 37.

L'inquadramento di cui ai precedenti articoli è disposto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'Istituto.

I Direttori Generali dell'Istituto Centrale di Statistica sono inquadrati al posto di grado IV, nei ruoli di cui all'annessa tabella *A*, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 38.

Il personale che rinunci all'inquadramento nei ruoli organici di cui all'annessa tabella *A* cessa dal servizio ed è ammesso a liquidare il trattamento all'uopo stabilito dalle norme regolamentari dell'Istituto.

Art. 39.

L'anzianità di effettivo servizio che il personale dei ruoli transitori dell'Istituto Centrale di Statistica, inquadrato a norma dei precedenti articoli, nei ruoli di cui all'annessa tabella *A*, ha maturato nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerata utile per la parte eccedente il periodo necessario, secondo le disposizioni all'uopo vigenti, per conseguire la promozione ai gradi immediatamente superiori, ai fini dell'ulteriore progressione gerarchica nel ruolo.

Per coloro che abbiano conseguito una promozione posteriormente al 1° luglio 1949 può essere computata utile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma precedente l'eccedenza degli anni di servizio prestato prima della promozione stessa.

Art. 40.

Al personale in servizio nei ruoli dell'Istituto Centrale di Statistica inquadrato negli organici stabiliti dall'annessa tabella *A*, ai sensi dei precedenti articoli dal 33 al 37, nonché alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Detto personale, dalla data dell'inquadramento, è soggetto alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato. Il personale stesso, dalla data predetta, cessa dall'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ed è iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, anche ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

Al personale di cui al precedente comma sono riconosciuti utili, ai fini del trattamento di quiescenza statale, i servizi prestati con contratto nei ruoli dell'Istituto Centrale anteriormente alla data dell'inquadramento. Per i periodi di servizio prestato in qualità di avventizio è annessa la facoltà di chiedere il riscatto. A tal fine si applicano le norme che regolano il riscatto dei servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato.

In corrispondenza alla valutazione, ai fini di pensione, dei servizi resi a contratto alle

dipendenze dell'Istituto Centrale di Statistica, prevista dal secondo comma del presente articolo, sono devoluti al Tesoro dello Stato i valori di riscatto, riferiti alla data dell'inquadramento, di tutte le polizze di assicurazione e di capitalizzazione delle quali ha beneficiato il personale di cui al primo comma anteriormente all'inquadramento medesimo. Qualora detto personale avesse contratto prestiti sulle polizze, il rimborso relativo dovrà essere effettuato al Tesoro con le stesse modalità richieste dall'Istituto assicuratore.

Art. 41.

All'atto della cessazione dal servizio con diritto a pensione del personale di cui al primo comma del precedente articolo, si determina l'importo dell'indennità di buonuscita che sarebbe stata corrisposta dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, qualora l'iscrizione all'Opera stessa fosse avvenuta, anziché dalla data dell'inquadramento, da quella di assunzione in servizio con contratto presso l'Istituto Centrale di Statistica. La differenza tra detto importo e quello effettivamente dovuto all'Opera di previdenza verrà liquidata al titolare della pensione a carico del bilancio dell'Istituto Centrale di Statistica.

In analogia uguale trattamento sarà fatto per il personale dei Ruoli Transitori entrato nei nuovi ruoli dell'Istituto in maniera che a parità di grado e di anzianità corrisponda eguale trattamento economico l'indennità di buonuscita.

Art. 42.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 37 è data facoltà, entro tre mesi dalla data dell'inquadramento, di optare per la continuazione del trattamento assicurativo e di quiescenza del quale beneficiava anteriormente alla data dell'inquadramento, in sostituzione del trattamento di quiescenza statale, compreso quello privile-

giato, e del trattamento previdenziale liquidato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

I dipendenti che esercitino la facoltà di cui al comma precedente non sono soggetti alla ritenuta in conto entrate Tesoro e a quella a favore dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

Sono da escludersi dalla devoluzione a favore del Tesoro, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 40, le polizze che rimangono in vigore relativamente ai dipendenti di cui al primo comma che optino per il trattamento assicurativo e di quiescenza di cui erano provvisti prima dell'inquadramento.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 43.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

I ruoli ordinari e transitori istituiti presso l'Istituto Centrale di Statistica con le disposizioni anteriori alla presente legge sono soppressi.

Art. 44.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro e sentito il Consiglio Superiore di Statistica, sarà emanato il Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 45.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 46.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

TABELLA A.

RUOLI ORGANICI DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO CENTRALE
DI STATISTICA

GRUPPO A - PERSONALE DI CONCETTO.

Grado		
IV.	- Direttori generali	3
V.	- Ispettori Generali (di cui tre con funzioni di Vice Direttori Generali)	6
VI.	- Direttori Capi Divisione	14
VII.	- Capi Sezione	20
VIII.	- Consiglieri	24
IX.	- Primi Segretari	28
X.	- Segretari	} 60
XI.	- Vice Segretari	
Totale		155

GRUPPO B - PERSONALE DI REVISIONE.

VI.	- Revisori Capi di 1 ^a classe	2
VII.	- Revisori Capi di 2 ^a classe	8
VIII.	- Revisori Principali	20
IX.	- Primi Revisori	35
X.	- Revisori	} 95
XI.	- Vice Revisori	
Totale		160

GRUPPO C - PERSONALE D'ORDINE.

VIII.	- Ufficiali Capi di Statistica di 1 ^a classe	12
IX.	- Ufficiali Capi di Statistica di 2 ^a classe	36
X.	- Ufficiali di Statistica di 1 ^a classe	115
XI.	- Ufficiali di Statistica di 2 ^a classe	181
XII.	- Applicati di Statistica	95
XIII.	- Alunni d'ordine	51
Totale		490

PERSONALE SUBALTERNO.

Commessi Capi	3
Primi commessi	4
Commessi e Uscieri capi	12
Uscieri	25
Inservienti	17
	—
Totale	61
	—
Totale generale	866
	==